DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1887 — ROMA — MARTEDÌ 13 DICEMBRE — NUM. 292

ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA		Trim.	Sem.	Anno	GAZZ. e RENDICONTI Anno
a Roma, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32	36
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36	44
Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80	125
Turchia Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120	165
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175	215

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.

Un numero separato, ma arretrato (come sopra in ROMA, centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.

Per gli *Annunzi giudiziari* L. 0 25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea — Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali. — Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

SENATO DEL REGNO

Legislatura XVI — Sessione 2ª

10ª Seduta pubblica della Sessione 1887

Giovedì 15 dicembre 1887, ore 2 pom.

Ordine del Giorno:

I. Interpellanza del senatore Alfieri ai Ministri dell'Interno e delle Finanze, circa gl'inconvenienti verificatisi nell'applicazione degli articoli 50 e 52 della legge per la perequazione fondiaria che si riferiscono ai limiti della sovrimposta locale.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Disposizioni intese a promuovere i rimboscamenti (N. 3);
2. Provvedimenti per gli Asili infantili (N. 5 - d'urgenza);
3. Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito (N. 1).

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

ELENCO *dei Deputati che hanno preso parte alla votazione, nella seduta di lunedì 12 dicembre 1887, sul disegno di legge « Determinazione e riscossione del contributo delle provincie e degli altri enti interessati nelle opere idrauliche di 2ª categoria. »*

Adamoli, Agliardi, Albini, Amadei, Amato-Pojero, Angeloni, Anzani, Arnaboldi, Auriti.

Baccarini, Baccelli Augusto, Baglioni, Baldini, Barazzuoli, Basetti, Basteris, Bertollo, Bonasi, Bonghi, Borgatta, Boselli, Briganti-Bellini, Brin, Brunialti, Buttini.

Cadolini, Cagnola, Cambray-Digny, Capoduro, Carcano Paolo, Carmine, Carnazza-Amari, Casati, Castelli, Cavalieri, Cavalletto, Cerruti, Chiala, Chiara, Chiaradia, Chiesa, Chimirri, Chinaglia, Cocco-Ortu, Codronchi, Comin, Compans, Costa Andrea, Cuccia, Curcio.

D'Adda, Damiani, De Bassecourt, De Blasio Luigi, Del Balzo, Del Giudice, De Lieto, Demaria, De Renzis Francesco, De Riseis, De Rolland, De Seta, Di Belmonte, Di Blasio Scipione, Di Collobiano, Dini, Di Pisa, Di San Donato, Di Sant'Onofrio.

Elia, Ellena, Ercole.

Fabrizi, Fagiuoli, Faldella, Falsone, Fani, Farina Luigi, Favale, Ferracciù, Fili-Astolfone, Flauti, Forcella, Fortunato, Franceschini, Francica, Franchetti, Franzi, Frola.

Gabelli Aristide, Gabelli Federico, Galimberti, Galli, Gallo, Gallotti, Garelli, Garibaldi Menotti, Gentili, Geymet, Gherardini, Giolitti, Giordano Ernesto, Giusso, Gorio, Grimaldi, Guicciardini.

Indelli, Inviti.

Lacava, La Porta, Levi Ulderico, Lorenzini, Lugli, Luporini, Luzi, Luzzatti.

Majocchi, Maldini, Mancini, Marcatili, Marcora, Mariotti Filippo, Mariotti Ruggiero, Marselli, Martini Gio. Battista, Maselli, Massabò, Maurogònato, Mazza, Mel, Mensio, Merzario, Miceli, Miniscalchi, Mocenni, Monzani, Mordini, Morelli.

Nasi, Nicoletti, Nocito.

Odescalchi.

Pais-Serra, Palberti, Palizzolo, Palomba, Panattoni, Pandolfi, Panizza, Papa, Papadopoli, Parisi Parisi, Paroncilli, Parpaglia, Pascolato, Basserini, Paternostro, Pelagatti, Pelosini, Penserini, Perelli, Petroni, Peyrot, Pianciani, Pignatelli, Poli, Pompilj, Pugliese Giannone, Pullè.

Raffaele, Randaccio, Ricotti, Rinaldi Pietro, Romanin-Jacur, Roncalli Rossi, Roux, Rubichi, Ruspoli.

Sacchetti, Sagarriga, Salandra, Salaris, Sanguinetti, Santi, Saporito, Sardi, Savini, Sciacca della Scala, Scismit Doda, Serena, Serra Vittorio, Silvestri, Sola, Solimbergo, Solinas Apostoli, Sonnino, Sprovieri.

Taverna, Tenani, Teti, Tomassi, Tommasi-Crudeli, Torraca, Toscano, Trompeo.

Vaccaj, Vacchelli, Valle, Vendramini, Vigoni, Villa.

Zainy, Zanardelli, Zeppa, Zucconi.

LEGGI E DECRETI

Il Num. **5059** *(Serie 3ª), della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di San Procopio per la sua separazione dalla sezione elettorale di Sinopoli e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei collegi elettorali approvata col R. decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di San Procopio ha 109 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di San Procopio è separato dalla sezione elettorale di Sinopoli ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 2° collegio di Reggio Calabria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1887.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.

Il Numero **5063** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e pe volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Orasso per la sua separazione dalla sezione elettorale di Falmenta e per la sua aggregazione alla sezione elettorale di Gurro;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (serie 3ª);

Veduto il Regio decreto 3 luglio 1887, con cui il comune di Gurro fu costituito in sezione elettorale autonoma;

Visti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Orasso ha 34 elettori politici; che fra i comuni di Orasso e Gurro v'ha una distanza minore di quella che intercede fra Orasso e Falmenta;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Orasso è separato dalla sezione elettorale di Falmenta ed è aggregato alla sezione elettorale di Gurro del 1° collegio di Novara.

Ordiniamo che il presente Nostro decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 4 novembre 1887.

UMBERTO

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI

Il N. **5064** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Castelvecchio di Rocca Barbena per la sua separazione dalla sezione elettorale di Zuccarello e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Castelvecchio di Rocca Barbena ha 115 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Castelvecchio di Rocca Barbena è separato dalla sezione elettorale di Zuccarello ed è costituito in sezione elettorale autonoma del secondo Collegio di Genova.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1887.

UMBERTO

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **5065** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Garlenda per la sua separazione dalla sezione elettorale di Villanova d'Albenga e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali approvata col R. decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Garlenda ha 136 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Garlenda è separato dalla sezione elettorale di Villanova d'Albenga ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 2° Collegio di Genova.

Ordiniamo che il presente Nostro decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1887.

UMBERTO

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **5066** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Nasino, per la sua separazione dalla sezione elettorale di Castelbianco e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Nasino ha 115 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Nasino è separato dalla sezione elettorale di Castelbianco ed è costituito in sezione elettorale autonoma del secondo Collegio di Genova.

Ordiniamo che il presente Nostro decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1887.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Num. **5067** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di San Ruffino di Levi per la sua separazione della sezione elettorale di Chiavari e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei collegi elettorali approvata col R. decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di San Ruffino di Levi ha 105 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di San Ruffino di Levi è separato dalla sezione elettorale di Chiavari ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 3° collegio di Genova.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1887.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Num. **5068** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Cuccaro per la sua separazione dalla sezione elettorale di Montano Antilia e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Cuccaro ha 103 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Cuccaro è separato dalla sezione elettorale di Montano Antilia ed è costituito in sezione elettorale autonoma del terzo Collegio di Salerno.

Ordiniamo che il presente Nostro decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1887.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Num. **5069** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la domanda del Consorzio irriguo del Canaletto di Vignale e Guardasone in comune di Traversetola, provincia di Parma, con la quale si chiede la facoltà di riscuotere, coi privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci;

Veduto lo statuto e gli altri atti relativi;

Veduta la deliberazione dell'assemblea generale dei soci del Consorzio irriguo del Canaletto di Vignale e Guardasone del 9 ottobre 1887, con la quale sono accettate le modificazioni allo statuto suggerite dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio colla nota 31 dicembre 1885, n. 34847;

Veduta la legge 29 maggio 1873, n. 1387 (Serie 2ª);

Sopra la proposta del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Al Consorzio d'irrigazione del Canaletto di Vignale e Guardasone nel comune di Traversetolo, provincia di Parma, è accordata la facoltà di riscuotere, coi privilegi e nelle forme fiscali, il contributo dei soci.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1887.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **5070** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 4 dicembre 1879, n. 5168 (Serie 2ª), e 2 marzo 1884, n. 1958 (Serie 3ª);

Visti i Nostri decreti 18 gennaio 1880, nn. 5246 e 5247 (Serie 2ª);

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari delle Finanze, della Guerra e della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. I maggiori generali Cappellari della Colomba nob. Mauro, comandante superiore dei distretti del IX corpo d'armata, e Rossi cav. Giuseppe, addetto al comando generale dell'arma dei Carabinieri Reali, sono nominati membri della Commissione per l'esecuzione della legge 4 dicembre 1879, n. 5168, in sostituzione dei maggiori generali Zoppi cav. Enrico e Cavalli di San Germano cav. Enrico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1887.

UMBERTO

E. BERTOLÈ-VIALE.
A. MAGLIANI.
B. BRIN.

Visto: *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Num. **5071** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Considerando che i formaggi che nella valle d'Aosta sono conosciuti sotto il nome di Fontine imitano i formaggi dolci, grassi, a pasta cotta, dei quali l'Italia fa rilevante commercio d'importazione;

Riconosciuta l'utilità di estendere e migliorare la fabbricazione delle Fontine nel nostro paese, in particolar modo fra le latterie alpine, le quali per le loro condizioni peculiari hanno maggiore probabilità di riuscita nella preparazione di detto tipo di formaggio;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'agricoltura, industria e commercio

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È bandito un concorso nazionale a premi fra i produttori di Fontine, da effettuarsi in Aosta nel settembre del 1888.

Art. 2. A tale concorso sarà unita una mostra di utensili ed ingredienti destinati alla fabbricazione delle Fontine.

Art. 3. Saranno conferiti premi in danaro per l'ammontare complessivo di lire 5000, ai produttori di Fontine, e verrà spesa la somma di lire 1500 nell'acquisto di quegli utensili che saranno ritenuti migliori e più adatti alle latterie che si dedicano alla fabbricazione di questi formaggi.

Art. 4. L'esecuzione dell'anzidetto concorso sarà affidata al Comizio agrario di Aosta.

Art. 5. Con decreto ministeriale sarà provveduto alla indicazione e classificazione dei premi ed alle norme secondo le quali sarà regolato il suindicato concorso nazionale di caseificio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1887.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **5074** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti i ricorsi e documenti prodotti dai comuni di Fossombrone e di Cagli circa la appartenenza amministrativa della frazione o parrocchia di S. Biagio in Lastreto;

Viste le deliberazioni dei due comuni interessati in data 17 aprile e 9 ottobre 1885;

Vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Pesaro in data 24 agosto 1886;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Viste le leggi 20 marzo 1865, Allegati A e D;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. La frazione o parrocchia detta l'Abbazia di S. Biagio in Lastreto, appartiene al comune di Fossombrone, il quale ha diritto di esercitarvi ogni giurisdizione civile, politica ed amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 4 novembre 1887.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Relazione a S. M. *del Ministro della Pubblica Istruzione.*

Maestà!

Ossequente al voto della Camera dei Deputati, la quale nell'ultima discussione del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione mi raccomandava, con apposito ordine del giorno, di stabilire per decreto reale le norme, a cui il Ministero si dovesse attenere nel conferire incarichi universitarii, ho preparato il qui unito decreto.

Con esso si determinano in modo stabile le norme, a cui già, per lunga consuetudine, il Ministero si atteneva nella maggior parte dei casi, e si dà precisione di legge alla tradizione amministrativa.

Due disposizioni però meritano di essere segnalate all'attenzione della M. V., come quelle che si possono considerare del tutto nuove e vengono introdotte per espresso desiderio del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Con la prima si stabilisce che nessun incarico possa venire conferito a chi dopo ottenuta la libera docenza con effetti legali, sia stato dichiarato non eleggibile in un corso per la stessa materia. Con ciò si mira ad assicurare sempre meglio il valore degli insegnanti, cui si conferiscono incarichi.

La seconda prescrive che prima d'istituire un insegnamento nuovo il Ministero debba sentire l'avviso del Consiglio superiore sulla opportunità di esso; con che, mentre si pone un freno al soverchio frazionamento delle materie scientifiche, si accredita la nuova istituzione del prestigio che indubbiamente le proviene dall'approvazione di un Consesso tanto competente per senno, per sapere e provetta esperienza nelle cose dell'istruzione.

Con questi chiarimenti ho fiducia che V. M. voglia apporre la sua augusta firma al decreto che ho l'onore di sottoporle.

Roma, addì 13 novembre 1887.

Il Ministro per la Pubblica Istruzione: COPPINO.

Il Numero **5075** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Volendo regolare con norme stabili il conferimento degli incarichi per le cattedre nuove o vacanti nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore affinchè siano provvedute di buoni insegnanti;

Veduto l'articolo 70 della legge 13 novembre 1859;

Sentito il Consiglio superiore della Pubblica Istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Gli incarichi, per qualunque insegnamento d'istruzione superiore, possono essere conferiti:

a) ai professori ordinari o straordinarii;

b) ai dottori aggregati;

c) a coloro che furono dichiarati eleggibili in un concorso per la materia che è oggetto dell'incarico;

d) a coloro ai quali è applicabile l'articolo 69 della legge 13 novembre 1859;

e) a coloro che abbiano ottenuto la libera docenza a norma dell'articolo 95 e seguenti della legge anzidetta.

Non è applicabile il disposto del paragrafo *e* del presente articolo a chi dopo ottenuta la libera docenza sia stato dichiarato non eleggibile in un concorso per la stessa materia.

Articolo 2.

Per gli insegnamenti obbligatori gli incarichi saranno conferiti dal Ministro in seguito a proposta delle Facoltà.

Per gli insegnamenti liberi gli incarichi saranno conferiti dal Ministero sentita la Facoltà ed il Consiglio superiore.

Articolo 3.

In tutti i casi nei quali una Facoltà universitaria o una Scuola superiore proponga al Ministro l'istituzione di un nuovo insegnamento, sarà invitato il Consiglio superiore a dichiarare se esso creda opportuno dal punto di vista scientifico e didattico, la nuova istituzione.

Articolo 4.

Queste disposizioni saranno esecutorie dal giorno della pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1887.

UMBERTO

COPPINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il **5076** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Torricella Sicura per la sua separazione dalla sezione elettorale di Teramo e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Torricella Sicura ha 123 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Torricella Sicura è separato dalla sezione elettorale di Teramo ed è costituito in sezione elettorale autonoma dell'unico Collegio di Teramo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1887.

UMBERTO

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **5077** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di San Mauro La Bruca per la sua separazione dalla sezione elettorale di Pisciotta e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di San Mauro La Bruca ha 102 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di San Mauro la Bruca è separato dalla sezione elettorale di Pisciotta ed è costituito in sezione elettorale autonoma del terzo collegio di Salerno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1887.

UMBERTO

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **5081** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 della legge 14 luglio 1887, n. 4703 (Serie 3ª):

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

È approvato l'annesso repertorio della tariffa doganale, visto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Articolo 2.

I dazi doganali di esportazione si riscuotono sul peso lordo. Quelli d'importazione, salve le eccezioni stabilite per gli zuccheri e pei caffè, e quelle dichiarate nella tariffa, si riscuotono sul peso netto reale per le merci tassate più di lire 40 ogni cento chilogrammi; sul peso netto legale per le merci tassate più di lire 20 e fino a lire 40; sul peso lordo per le altre.

Il peso netto reale è quello che risulta dopo tolti tutti i recipienti e gl'involti.

Il peso netto legale si forma deducendo da ogni quintale di peso lordo le seguenti tare:

Per gli zuccheri:

Botti, botticelle, caratelli e casse	Chil.	6
Cassoni di legno pesante	»	15
Ceste di giunco d'India	»	5
Doppi involti di stuoia	»	5

Pei caffè:

Sacchi semplici	Chil.	1
Sacchi doppi	»	2
Fardi	»	4
Casse, botti, barili e caratelli	»	8

Per le altre merci:

Recipienti di terra comune, di maiolica, terraglia e porcellana	Chil.	20
Vasi e scatole di metallo (esclusa la latta); bottiglie superiori a mezzo litro, e damigiane	»	15
Botti e casse contenenti maiolica, terraglia, porcellana e vetrerie, sdoganate a tariffa generale, qualunque ne sia il dazio	»	15
Botti e casse contenenti altre merci, barili, bigoncie, mastelli, vasi e scatole di latta, valigie e fardi di pelle	»	8
Ceste, cestini, corbelli, coffe, panieri, sporte e sportini	»	5
Colli fasciati di più tele e cerchiati di ferro	»	5
Colli totalmente fasciati di stuoia, di tessuto di crino, pelo, sparto e simili, nonchè di tela incerata o incatramata	»	4
Rocchetti di legno sui quali siano avvolte materie filate o trafilate, qualunque ne sia il dazio	»	15
Botti e casse contenenti vasi di estratto di carne	»	60

Se le merci tassate a peso netto legale sono contenute in recipienti diversi da quelli, pei quali è accordata la tara, si riscuote il dazio sul peso lordo; se sono custodite in doppio recipiente, salve sempre le eccezioni indicate alle voci della tariffa, si toglie prima il recipiente esterno, poi, ove ne sia il caso, si applica la tara legale.

Il peso dei ricipienti e degli involti è ripartito sulle singole merci contenute in essi in ragione del rispettivo peso; si procede poi come se ogni merce fosse contenuta in un collo speciale.

Articolo 3.

In tutti i casi di sdoganamento per entrata, oltre il dazio sul peso netto delle merci, si riscuote quello sui recipienti, allorchè si tratta di valigie e bauli evidentemente nuovi, o di altri recipienti, i quali abbiano un carattere proprio e non siano di uso abituale al trasporto ed alla conservazione delle merci, o possano formar oggetto di speculazione dopo aver servito al trasporto.

Articolo 4.

I dazi si riscuotono senza aver riguardo allo stato delle merci; e non si possono condonare nè in tutto nè in parte per avaria, qualunque ne sia la causa. È in facoltà del proprietario di una merce avariata di optare per la distruzione di essa a sue spese, osservate le cautele imposte dalla dogana.

Le merci che per disposizioni speciali non possono essere introdotte nel Regno, e quelle che dall'autorità competente sono giudicate nocive alla salute pubblica, devono, nel termine prefisso dall'Autorità sanitaria, essere distrutte o riesportate a spese dell'importatore.

Articolo 5.

Se in una o più casse presentate per essere sdoganate, comunque con diverse dichiarazioni intestate alla medesima persona, si trovano diversi pezzi di merci, i quali insieme riuniti costituiscano un oggetto specialmente nominato dalla tariffa, tali pezzi, abbenchè presentati separatamente, devono tassarsi come l'oggetto che sono destinati a formare.

Articolo 6.

Nel caso di variazioni ai dazi portati dalla tariffa, si applicano:

a) alle merci provenienti da paese estero, dai depositi franchi, dai depositi doganali e dai magazzini generali, i dazi preesistenti, solo quando prima dell'attuazione dei nuovi dazi, sia stata consegnata in dogana la dichiarazione per introduzione in consumo, e sia inoltre stata presentata la merce. Si considera come presentata in dogana la merce che trovasi in temporanea od in diretta custodia della dogana, nonchè quella esistente a bordo della nave ancorata in porto, purchè sia stato consegnato il manifesto;

b) alle merci destinate a paese estero, i dazi esistenti al momento della consegna della bolletta di uscita;

c) alle merci sotto sequestro o cadute in confisca, i dazi esistenti nel giorno in cui sono vendute o rilasciate sia con cauzione, sia in conseguenza della definizione del processo;

d) alle merci abbandónate, i dazi esistenti nel giorno della vendita;

e) alle merci estere provenieti da naufragio, i dazi esistenti nel giorno della vendita;

f) alle merci in transito od assegnate da una ad altra dogana, per le quali non sia pervenuto il certificato di scarico, i dazi esistenti alla scadenza del tempo assegnato nella bolletta di cauzione;

g) alle merci in transito, per le quali sia stata ottenuta la permanenza nello Stato, i dazi esistenti nel giorno in cui viene presentata la dichiarazione di sdoganamento;

h) alle merci importate temporaneamente e non riesportate, i dazi esistenti alla scadenza del tempo assegnato pel discarico della relativa bolletta.

Articolo 7.

Il contribuente e il Governo hanno reciprocamente diritto a risarcimento per le differenze provenienti da errore di calcolo nella liquidazione, o da applicazione di un dazio diverso da quello dovuto sulla merce descritta nel risultato di visita, purchè ne sia fatta dimanda nel termine di due anni.

Trascorso il biennio, l'azione rimane estinta. L'Amministrazione però conserva ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione, quando nel detto termine di due anni sia stato infruttuosamente escusso il contribuente.

Queste prescrizioni speciali non hanno luogo nel caso di frode.

Qualora la revisione delle bollette chiarisca errori di calcolo o di tassazione a danno dei contribuenti, si provvede al rimborso, senza che occorrano domande degli interessati.

Non sono ammessi i reclami sulla qualificazione o sul peso delle merci già asportate dalla dogana.

Articolo 8.

Per la risoluzione delle controversie fra la dogana ed i contribuenti rispetto alla qualificazione delle merci, si deve seguire il procedimento indicato dalla legge del 13 novembre corrente, n. 5028 (Serie 3ª).

Articolo 9.

Le merci non nominate in tariffa o nel repertorio sono assimilate a quelle, colle quali hanno maggior analogia.

L'assimilazione è fatta dal Ministro delle Finanze con decreto motivato, udito il Collegio consultivo dei periti doganali. Questo decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il procedimento da seguire per le merci suddette è quello stabilito nei casi di divergenza di tariffa, escluso il giudizio della Camera di commercio.

Articolo 10.

È autorizzato lo sdoganamento dei tabacchi lavorati, semprechè servano al consumo personale dell'importatore, fino a quattro chilogrammi nelle dogane di primo ordine ed in quelle di secondo ordine della prima classe, fino a due chilogrammi nelle altre dogane. Per la introduzione di quantità superiori ai quattro chilogrammi occorre il permesso del Ministero.

Articolo 11.

Per le merci tanto in temporanea custodia, quanto nei magazzini sotto diretta custodia della dogana, è riscosso il diritto di magazzinaggio in ragione di un centesimo per ogni giorno e per ogni collo nelle dogane aperte al deposito; e di due centesimi nelle altre.

Per la liquidazione di questo diritto, se trattasi di merci estere, non si tien conto dei primi tre giorni, nè di quelli dell'entrata nella dogana e dell'uscita.

Se si tratta di merci nazionali o nazionalizzate, si riscuoterà il diritto di magazzinaggio per tutto il tempo che la merce rimane in dogana, escluso il giorno dell'entrata e quello dell'uscita.

Il collo eccedente il peso di un quintale è computato per due o più in ragione di un collo per ciascun quintale o frazione di quintale. Egual norma si osserva per le merci alla rinfusa.

Articolo 12.

Le bollette di dogana sono sottoposte alle seguenti tasse di bollo, ed ai relativi decimi di aumento;

Lire una per le bollette di cauzione che si riferiscono a merci estere, e pei lasciapassare, che si rilasciano ai bastimenti, obbligati a fornirsi di manifesto di partenza, quando sono carichi di sole merci nazionali o di merci estere coperte da bolla a cauzione;

Lire 0.50 per le bollette d'introduzione in deposito, tanto se si riferiscono a merci estere, quanto se riguardano

merci nazionali; per i lasciapassare di merci estere, e per le bollette e quietanze di proventi doganali di qualsiasi sorta, quando la somma pagata supera le lire 10;

Lire 0.10 per i lasciapassare che si consegnano ai bastimenti che sono dispensati dal manifesto di partenza; per le bollette e quietanze di proventi doganali di qualsiasi sorta, quando la somma pagata non supera le lire 10, e per qualsivoglia altra bolletta doganale.

Sono esenti dalla tassa di bollo le bollette che si rilasciano per il suppletivo pegamento dei dazi doganali riscossi in meno; quelle pel pagamento delle multe e le bollette per somme depositate. Questa esenzione non si estende alle quietanze che si rilasciano pel diritto di magazzinaggio maturato o per contrassegni applicati dopo la definitiva liquidazione del dazio doganale.

Sono esenti del pari le bollette per le temporanee importazioni ed esportazioni del bestiame condotto al pascolo ed al lavoro, e dei cereali destinati alla macinazione nella zona di confine, a condizione della reciprocità di trattamento per parte degli Stati finitimi.

Articolo 13.

L'approvazione delle tariffe delle mercedi per il movimento delle merci nelle dogane, ove il facchinaggio è organizzato a norma del regolamento approvato col decreto reale del 4 dicembre 1864, spetta agli Intendenti di finanza, sentite le Camere di commercio.

Articolo 14.

Sono esenti dal pagamento dei dazi di entrata e di uscita gli oggetti spettanti ai Sovrani, Capi di Governi esteri e Principi del sangue delle famiglie regnanti, i quali vengano a soggiornare nel Regno, a condizione di reciprocità per parte dei loro Governi.

Ne sono pure esenti gli oggetti spettanti ai Capi di missione del Corpo diplomatico accreditati in Italia, a condizione però di reciprocità per parte dei rispettivi Governi a favore dei Capi di missione italiani accreditati presso di quelli.

Articolo 15.

Sono esenti dal pagamento dei dazi di entrata e di uscita gli effetti ed i mobili di primo impianto spettanti ai Consoli stranieri sotto l'osservanza della condizione accennata nel precedente articolo.

Quest'esenzione non si estende agli oggetti di consumo come derrate coloniali, generi di privativa, vini, liquori e simili.

Articolo 16.

Esenzione totale dai dazi di entrata è conceduta dalla dogana pei seguenti oggetti, e sotto le condizioni che qui si specificano:

1° Effetti e mobili usati degli impiegati del Governo che vanno ad esercitare il loro uffizio oltre la linea doganale; nonchè effetti usati spettanti ai Corpi militari di guarnigione in paesi compresi nelle zone doganali;

2° Pubblicazioni scientifiche ed altri oggetti che Istituti scientifici stranieri mandano in dono a Istituti scientifici italiani. Per ottenere tale esenzione si deve far constare alla dogana dell'avvenuto dono, mediante la presentazione della lettera dell'Istituto che spedisce, e l'attestazione di quello che riceve;

3° Effetti, armi e strumenti portatili dei viaggiatori, e il piccolo corredo di libri, biancheria da letto e da tavola che essi abbiano seco, purchè il tutto sia usato e proporzionato alla loro condizione. L'esenzione viene conceduta quand'anche tali effetti non siano accompagnati dal viaggiatore, a condizione che il tempo scorso dopo il suo passaggio non sia maggiore di tre mesi;

4° Abiti, arredi teatrali usati e spartiti d'opere che gli attori o artisti portano seco trasferendosi da luogo a luogo; strumenti usati degli artisti ambulanti; animali condotti dai giocolieri per pubblici spettacoli;

5° Vetture pubbliche o postali, diligenze e simili aventi le autorizzazioni ed i contrassegni stabiliti; carri nazionali, serventi all'agricoltura e al trasporto delle merci, i quali abbiano un corso periodico noto agli impiegati di dogana, e bestie da tiro attaccate ai suddetti veicoli;

6° Effetti, mobili, libri, vetture, utensili necessari alla professione, e altri oggetti di uso domestico appartenenti a coloro che trasportano la propria residenza nel Regno, purchè il tutto sia usato, proporzionato alla condizione dei proprietari, e ne sia fatta la introduzione in termine non maggiore di sei mesi dal giorno della dichiarazione di trasferimento della residenza. Tale esenzione è conceduta dalla dogana, dopo la presentazione di un certificato del Municipio del luogo, in cui fu eletta la nuova residenza dimostrante lo stato di famiglia, il luogo di precedente residenza e la data della dichiarazione di trasferimento;

7° Strumenti rurali, mobili ed effetti che i contadini italiani, domiciliati alla estrema frontiera introducono per motivo di lavoro o per trasferimento di domicilio;

8° Prodotti naturali delle possessioni intersecate dalla linea daziaria ed appartenenti a sudditi italiani, quando tali prodotti s'importino alla casa colonica, ai granai o ad altri luoghi di custodia posti sulle possessioni medesime;

9° Carne fresca in quantità non eccedente i quattro chilogrammi; formaggio, burro fresco e latte in quantità non eccedente i due chilogrammi; semprechè tali generi sieno destinati ad essere consumati nei comuni posti all'estrema frontiera;

10° Campioni senza valore destinati a rappresentare oggetti, di cui fanno parte. L'esenzione si estende anche ai campioni di carta e di stoffa da parati sino alla dimensione necessaria a far conoscere l'intiero disegno, ai campioni di porcellana, di stoffe e di altre merci, comprendenti in un sol pezzo vari disegni, purchè l'importatore si sottoponga a renderli inservibili ad uso diverso da quello a cui sono destinati;

11° Merci nazionali ricuperate da naufragi avvenuti in vista del lido, purchè la nazionalità sia comprovata in modo irrefragabile;

12° Avanzi di alberi e di vele, ancore, cordami di bastimenti di qualsiasi bandiera, naufragati sul litorale dello Stato, e gli stessi avanzi di navi nazionali naufragate su coste straniere, purchè per quest'ultime l'importazione avvenga nel termine di nove mesi, e il fatto del naufragio sia comprovato da regolari certificati;

13° Provviste di bordo sopravvanzate ai bastimenti, purchè ne sia riconosciuta l'origine nazionale e non si tratti di generi di privativa;

14° Provviste di bordo di origine estera, che servono al consumo dell'equipaggio e dei passeggieri dei bastimenti esteri o nazionali durante il loro soggiorno nei porti dello Stato.

Articolo 17.

Esenzione totale dai dazi di uscita è accordata pei seguenti oggetti:

1° Prodotti naturali delle possessioni intersecate dalla linea daziaria ed appartenenti a sudditi italiani;

2° Provviste di bordo, semprechè proporzionate al numero dei passeggieri e dell'equipaggio, ed alla durata del viaggio.

Articolo 18.

L'esenzione dai dazi di entrata dei seguenti oggetti è subordinata alla condizione del loro ritorno all'estero:

1° Velocipedi montati dai rispettivi proprietari;

2° Vestimenti, biancheria, ecc., destinati al bucato, ed oggetti che servono al lavoro casalingo e rurale dei paesi situati all'estrema frontiera;

3° Vestimenti, biancheria ed effetti letterecci che s'importano dai bastimenti per essere lavati; farmacie portatili usate che vengono dagli stessi bastimenti sbarcate per essere rifornite.

Per i velocipedi occorre la garanzia del doppio dazio; per gli altri oggetti basta la vigilanza degli agenti di finanza, semprechè non si tratti di persone dedite al contrabbando.

Articolo 19.

I generi imbarcati come provvista di bordo non possono mai dar luogo nè al discarico di bollette d'importazione temporanea, nè a restituzione di diritti.

Articolo 20.

Nessuna esenzione dal pagamento dei dazi doganali, oltre quelle indicate nei precedenti articoli, può essere conceduta se non in virtù di una legge.

Articolo 21.

È accordata l'importazione e l'esportazione temporanea del bestiame per il pascolo, per il lavoro, per isvernare e per essere condotto ai mercati ed alle fiere, come pure dei cereali per la macinazione, ancorchè vi si comprendano veicoli e strumenti, a condizione che essi sieno destinati allo scopo principale per cui è rilasciata la bolletta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1887.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

(Segue il Repertorio della Tariffa doganale, che sarà pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno).

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

S. M. il Re *sulla proposta del Ministro dell'Interno ha approvate le seguenti disposizioni nell'Amministrazione delle Prefetture:*

Con RR. decreti dell'11 dicembre 1887:

Bardesono di Rigras, conte comm. avv. Cesare, prefetto di 1ª classe della provincia di Palermo, collocato in aspettativa per motivi di servizio.

Calenda di Tavani, nobile comm. avv. Andrea, prefetto di 1ª classe della provincia di Ancona, nominato prefetto della provincia di Palermo.

Ramognini comm. Ferdinando, prefetto di 2ª classe della provincia di Bari, nominato prefetto della provincia di Ancona.

Brescia Morra, barone comm. Francesco, prefetto di 1ª classe in aspettativa per motivi di salute, richiamato in servizio e nominato prefetto della provincia di Venezia.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:*

ESERCITO PERMANENTE.

Arma dei carabinieri reali.

Con R. decreto 4 dicembre 1887:

Ricci cav. Giacomo, maggiore legione Ancona, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda.

Arma di fanteria.

Con RR. decreti del 1° dicembre 1887:

Andreis di Mondrone conte Daniele, colonnello di fanteria, già comandante superiore di distretti, in aspettativa, collocato a riposo, per sua domanda, inscritto nella riserva col grado di maggiore generale.

Valauri cav. Giovanni Battista, capitano 11, collocato a riposo per sua domanda, ed inscritto nella riserva.

Bianchi Enrico, tenente di fanteria in aspettativa, id. id.

Croce Alfonso, sottotenente 77, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Con RR. decreti del 4 dicembre 1887:

Campo Spiridione, capitano 48, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda.

Pozzi Paolo, id. 1° granatieri, id. id.

Buonanoma Edmondo, tenente 65, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Zagarese Carlo, sottotenente 81, rivocato dall'impiego.

Con notificazione del 4 dicembre 1887:

Lepore Cesare, tenente 12 fanteria, cancellato dai ruoli del regio esercito, dietro sentenza in contradditorio 10 ottobre 1887 del tribunale militare speciale di Bologna.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 1° dicembre 1887:

Parravicini Luigi, tenente in aspettativa a Milano, richiamato in servizio al regg. Lucca.

Con R. decreto del 4 dicembre 1887:

Giario Giacinto, capitano in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di corpo.

Arma d'artiglieria.

Con R. decreto del 4 dicembre 1887:

De Rosa Michele, tenente 8 artiglieria, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Arma del genio.

Con R. decreto 1° dicembre 1887:

Manzi Francesco, capitano 3 genio, dispensato, per sua domanda, dal servizio effettivo, inscritto fra gli ufficiali di complemento dell'esercito permanente (distretto Napoli) ed assegnato direzione genio Napoli in caso di mobilitazione.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 1° dicembre 1887:

Boccuzzi Vincenzo, sottotenente medico regg. cavall. Piacenza, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Corpo di commissariato militare.

Con R. decreto del 4 dicembre 1887:

Marchese Ernesto, tenente commissario direz. commiss. II corpo di armata, dispensato, per sua domanda, dall'effettività di servizio, inscritto fra gli ufficiali commissari di complemento dell'esercito permanente ed assegnato distretto Alessandria.

Corpo contabile militare.

Con RR. decreti del 1° dicembre 1887:

Monari cav. Flavio, maggiore contabile ospedale militare Bari, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda.

Chiarizia Carlo, capitano contabile 10 artiglieria, collocato a riposo, per sua domanda e inscritto nella riserva.

Giobbi Angelo, tenente contabile in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio ad Alessandria, trasferito in aspettativa per riduzione di corpo.

Con RR. decreti del 4 dicembre 1887:

Denina Filippo, tenente contabile in aspettativa per motivi di famiglia (Vercelli), trasferito in aspettativa per riduzione di corpo.

Denina Filippo, id. id. in aspettativa a Vercelli, richiamato in servizio effettivo e destinato al 19 fanteria.

Corpo veterinario militare.

Con RR. decreti del 4 dicembre 1887:

I seguenti dottori di zooiatria sono nominati sottotenenti veterinari colla destinazione per ciascuno indicata:

De Metrio Giovanni, soldato di 1ª categoria distr. Lecce, domiciliato a Nardo (Lecce), 9 artiglieria.

Alimenti Orlando, id. id. Teramo, id. a Teramo, 1 id.

Giusti Giuseppe, id. 2ª categoria id. Barletta, id. a Taranto, 2 id.

Brindisi Emilio, id. 1ª categoria id. Potenza, id. a Trevigno (Potenza), 3 id.

Barbaro Gaetano, id. id. Catanzaro, id. a Monteleone (Catanzaro) 4
Musci Salvatore, id. 2ª categoria id. Barletta, id. a Corato (Barletta), 5 id.
Oliveti Alessandro, id 1ª categoria id. Castrovillari, id. a Roccabernarda (Castrovillari), 7 id.
Pavanetto Antonio, id. id. Treviso, id. a Meolo (Venezia), 6 id.
Varvelli Gio. Battista, id. id. Casale, id. a Casorzo (Casale), 8 id.
Zardini Enrico, id. id. Padova, id. a Padova, 12 id.
Boer Augusto, id. id. Treviso, id. a Carbonera (Treviso), 9 id.
Filippi Giuseppe, id. id. Reggio Emilia, id. a Guastalla (Reggio Emilia), 11 id.
Ungarelli Leone, id. 3ª categoria id. Ferrara, id. a Ferrara, 12 id.
Cerquetti Adriano, id. id. Ascoli Piceno, id. a Bologna, 4 id.
Nigrisoli Ugo, id. 2ª categoria id. Ascoli Piceno, id. a Fermo (Ascoli Piceno), 6 id.
Tarantini Filippo, id. id. Barletta, id. a Corato (Barletta), 10 id.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto 1° dicembre 1887.

Bottero Giovanni, capitano contabile in posizione ausiliaria, collocato a riposo, per sua domanda, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 4 dicembre 1887:

Marchi Giovanni Battista, tenente di fanteria in posizione ausiliaria, collocato a riposo, per sua domanda, ed inscritto nella riserva col grado di capitano.

Con decreti Ministeriali del 4 dicembre 1887:

Turci cav. Torquato, capitano di fanteria in posizione ausiliaria, ora in servizio al Ministero guerra, ricollocato nella posizione di servizio ausiliario.

Chiarelli Giovanni, id. id. id.. domiciliato a Rovigo, richiamato temporaneamente in servizio effettivo al 7 alpini pel servizio del magazzino di Pieve di Cadore.

Ufficiali di complemento dell'esercito permanente.

Con RR. decreti del 4 dicembre 1887:

I seguenti ufficiali di complemento dell'esercito permanente, sono ascritti in tale qualità alla milizia mobile.

Arma d'artiglieria.

Boggiano Cesare, tenente distretto Genova.
Sciacca Emanuele, id. id. Messina.
Somaini Francesco, id. id. Varese.
Trieste Vittorio, id. id. Padova.
Fabris Francesco, id. id. Udine.
Pompili Riccardo, sottotenente distretto Perugia.
Iona Amedeo, id. id. Ancona.
Vannucchi Poggio, id. id. Bologna.
Crisafi Antonino, id. id. Messina.
Scandellari Giuseppe, id. id. Ferrara.

Arma del genio.

De Stefani Giuseppe, sottotenente distretto Verona.
Venturi Filippo, id. id. Forlì.

I seguenti sottufficiali sono nominati sottotenenti contabili di complemento dell'esercito permanente (art. 1, lettera c), legge 29 giugno 1882, n. 830), ed assegnati al distretto per ciascuno indicato, rimanendo in congedo illimitato.

Casale Francesco, furiere maggiore distretto Palermo — Distretto Nola.
Benvenuto Lorenzo, furiere id. Sassari — Id. Sassari.
Pescatori Arnaldo, furiere maggiore id. Parma — Id. Roma.
Salvano Giovanni, id. id. Mondovì — Id. Verona.
Diaz Ernesto, furiere id. Napoli — Id. Taranto.
Fantoni Pasquale, id. id. Novara — Id. Novara.

Con determinazione Ministeriale del 4 dicembre 1887:

De Gemmis Gio. Battista, tenente complemento arma del genio, distretto Torino, chiamato temporaneamente in servizio fino a tutto il 25 febbraio 1888 presso il 3 genio, alla sede del quale si presenterà nelle ore antimeridiane del 16 corrente.

Ruggiero Francesco, sott. id. id. Perugia, id. id. id. id., si presenterà nelle ore antimeridiane del 1° gennaio 1888.

Grechi Pietro, sottotenente contabile complemento, distretto Bologna, chiamato temporaneamente in servizio presso il distretto di Ravenna, dal 12 dicembre 1887.

Facco Francesco, id. id. id. Genova, id. id. id. 26 fanteria, id. id.

Notificazione

4 dicembre 1887.

Aidala Rosario, sottotenente di complemento, in aspettativa per sospensione dall'impiego, cancellato dai ruoli, in seguito a sentenza della Corte d'assise di Siracusa, in data 10 novembre 1887.

MILIZIA MOBILE.

Con R. decreto del 1° dicembre 1887:

Lorido Benedetto, sottotenente complemento fanteria, distretto Avellino, accettata la dimissione dal grado.

Con RR. decreti del 4 dicembre 1887:

I sottoindicati tenenti di milizia mobile, arma di artiglieria, cessano per ragione di età, di appartenere alla milizia stessa, e sono inscritti collo stesso grado nella riserva, dietro loro domanda.

Coppola Luigi, distretto Lecce.
Ajres Stefano, (treno) id. Torino.
Torgano Pietro, (id.) id. Parma.

I sottoindicati tenenti di milizia mobile, arma di artiglieria, cessano, per ragione di età, di appartenere alla milizia stessa.

Pellegrini Ranieri, distretto Caserta.
Iemoli Aristide, (treno) id. Milano.
Primicerio Girolamo, (id.) id. Cosenza.
Legrenzi Francesco, (id.) id. Brescia.

Muscinelli Marcello, tenente di complemento milizia mobile, arma di artiglieria, distretto di Torino, inscritto collo stesso grado nella riserva, dietro sua domanda (art. 11, legge 29 giugno 1882, numero 830).

Forlanini Enrico, tenente complemento milizia mobile, arma del genio, distretto Forlì, cessa, per ragione di età di appartenere alla milizia mobile.

Rostagno cav. Fortunato, sottotenente di complemento di milizia mobile reggimento cavalleria Piacenza, ammesso col grado di tenente contabile nella milizia territoriale.

I seguenti sottufficiali sono nominati sottotenenti contabili di complemento della milizia mobile ed assegnati al distretto per ciascuno indicato, rimanendo in congedo illimitato.

Folchi Edoardo, furiere maggiore distretto Firenze — Distretto Firenze.
Cinelli Gregorio, id. id. Mantova — Id. Firenze.
Vega Giovanni, id. id Reggio Calabria — Id. Mondovì.
Zagnoli Filippo, id. id. Roma — Id. Napoli.
Zappieri Luigi, id. id. Voghera — Id. Ancona.
Piso Alfonso, id. id. Caserta — Id. Chieti.
Pacenza Pasquale, furiere id. Castrovillari — Id. Aquila.

UFFICIALI DI RISERVA.

Con RR. decreti del 1° dicembre 1887:

Tanchi cav. Emilio, tenente colonnello di riserva (fanteria), dispensato, per sua domanda e per età, da ogni servizio eventuale, conservando l'onore dell'uniforme.

De Luca Francesco, tenente di riserva (id.), id., id., id., id.
Grasso cav. Giuseppe, id. id. (id), id, id., id., id.
Romano cav. Giacomo, id. id. carabinieri reali, id, id., id., id.

Mauri Ferdinando, tenente contabile di riserva, trasferito collo stesso grado nella milizia territoriale, fanteria, 40 battaglione, 2ª compagnia (Milano).

Orecchia Pietro, maresciallo d'alloggio in ritiro dei carabinieri reali, domiciliato a Castello d'Annone (Alessandria), nominato sottotenente di riserva (carabinieri Reali).

MILIZIA TERRITORIALE.

Con RR. decreti del 1° dicembre 1887:

Bonanni Raniero, tenente fanteria dimissionario, nominato tenente nella milizia territoriale, fanteria, 158 battaglione, 2ª compagnia (Aquila).

Palmieri Ruggiero, tenente milizia territoriale genio, 27ª comp. Bari, rimosso dal grado.

Musatti cav. Eugenio, capitano fanteria milizia territoriale, 94 battaglione (Padova), accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 4 dicembre 1887:

Iannaco Francesco, tenente fanteria milizia territoriale, 256 battaglione (Barletta), accettata la dimissione dal grado.

IMPIEGATI CIVILI.

Con RR. decreti del 17 novembre 1887:

Filippi cav. Giacomo, farmacista capo di 1ª classe farmacia centrale, promosso chimico farmacista direttore della farmacia centrale militare.

Ponzi Erasmo, id. 2ª classe id, id. farmacista capo di 1ª classe e trasferito all'ospedale militare Bologna.

Risoletti Sossio, farmacista di 1ª classe ospedale militare Genova, id. id. 2ª classe id. id. Milano.

Bompiani Alessandro, id. 2ª classe corpo speciale Africa, id. farmacista di 1ª classe continuando come contro.

Fabris Riccardo, id. 3ª classe ospedale militare Padova, id. id. 2ª classe id. id.

Con RR. decreti del 4 dicembre 1887:

Carlinfanti Emilio, farmacista di 3ª classe ospedale militare Roma, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 25 settembre 1887 di nomina all'impiego controsegnato.

Caro Rosario, furiere 9 artiglieria, nominato aiutante ragioniere di artiglieria e destinato alla direzione artiglieria Messina.

PRESIDII D'AFRICA.

Notificazione.

Suppo Benedetto, capitano 37 fanteria, ritornato in Italia dai presidii d'Africa il giorno 4 dicembre 1887.

Pecori Giraldi conte Guglielmo, capitano di stato maggiore, partito per i presidii d'Africa il giorno 5 dicembre 1887.

Lomi Cesare, tenente 85 fanteria, id. id.

Marra Emerico, id. 24 id., id. id.

Cavara Vincenzo, id. 3 genio, id. id.

Leoni Leone, sottotenente medico regg. cavalleria Padova, id id.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento cioè: n. 664484 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 285, al nome di Vicario *Guido* di Giovanni e prole nascitura da quest'ultimo minore il primo sotto l'amministrazione di detto suo genitore domiciliato in Torino è stato così intestato per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Vicario *Lorenzo Carlo Guido* di Giovanni e prole nascitura da quest'ultimo, minore il primo sotto l'amministrazione di detto suo genitore, domiciliato in Torino, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 novembre 1887.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0, cioè num. 732243 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 50 al nome di Intrigila *Teresa*, fu Nicola, nubile, domiciliata in Siracusa è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi ad Intrigila *Raffaela*, fu Nicola, nubile, domiciliata in Siracusa vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 19 novembre 1887.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0, cioè: num. 621136 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 5, al nome di Mens *Maria, Lucia* e Giorgio di Battista minori sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Piossasco (Torino) è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Mens *Maria-Lucia* e Giorgio di Battista minori ecc. veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 21 novembre 1887.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avvisi.

L'8 corrente, in Borghetto Lodigiano, provincia di Milano, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo, al servizio del Governo e dei privati, con orario limitato di giorno.

Roma, 9 dicembre 1887.

L'ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche residente in Berna annunzia il ristabilimento della comunicazione con Antigua.

I telegrammi per Antigua riprendono il loro corso normale.

Roma, 9 dicembre 1887.

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

È aperto un concorso per titoli per la nomina triennale di un medico visitatore di 3ª categoria, con l'onorario di lire 1000 per l'ufficio sanitario in Castellamare di Stabia, con obbligo della residenza in quel comune.

Gli aspiranti a tale posto debbono fare pervenire al Ministero dell'interno, non più tardi del 15 gennaio p. v., le loro domande, corredate dei documenti prescritti dal regolamento 1° marzo 1864, comprovanti:

1. Di avere conseguito in una Università del Regno la laurea di medicina e chirurgia da tre anni almeno;

2. Di avere frequentato assiduamente per sei mesi almeno uno dei principali Sifilicomi del Regno o un ospedale con apposite sale destinate a cura delle sifilitiche, ed avervi fatto studi clinici sotto la direzione dei medici ordinari;

3. Di aver tenuta buona condotta, adducendo in prova un certificato del sindaco di ogni comune nel quale hanno fatto dimora nel triennio precedente alla domanda;

4. Di aver compiuto gli anni 25.

Sono riguardati come titoli da valere nel concorso:

L'assistenza prestata in un Sifilicomio od in un Uffizio sanitario del Regno per un anno;

Lo esercizio dell'arte medica nel ramo speciale di malattie veneree o affini;

Le pubblicazioni che trattino di affezioni sifilitiche od affezioni a quelle attinenti.

Roma, 6 dicembre 1887.

Il Direttore della Sanità Pubblica
L. PAGLIANI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RENDICONTO SOMMARIO — Lunedì 12 dicembre 1887

Presidenza del Presidente BIANCHERI

La seduta è aperta alle ore 2 30.

ZUCCONI, segretario, legge il processo verbale della seduta di sabato, che è approvato.

SANGUINETTI presenta la relazione sul disegno di legge in favore dei danneggiati dal terremoto in provincia di Cosenza.

SPROVIERI chiede che questo disegno di legge sia iscritto nell'ordine del giorno

PRESIDENTE avverte che appena sarà stampata e distribuita la relazione, il relativo disegno di legge sarà immediatamente iscritto nell'ordine del giorno.

MARIOTTI RUGGERO, presenta la relazione sulla domanda per autorizzazione a procedere contro il deputato Guglielmini.

BOSELLI presenta la relazione sul trattato di commercio fra l'Italia e l'impero Austro Ungarico.

CRISPI, presidente del Consiglio, presenta un disegno di legge per dar facoltà al Governo di dare esecuzione provvisoria ai trattati di commercio che fossero stipulati prima della fine dell'anno con la Francia, Spagna e Svizzera.

Chiede che sia dichiarato d'urgenza e che sia deferito all'esame della Commissione che esaminò il disegno di legge per approvazione del trattato di commercio con l'Austria-Ungheria.

Discussione del disegno di legge riguardo ai contributi per opere idrauliche di 2ª categoria.

SARACCO, ministro dei lavori pubblici consente che la discussione si apra sul disegno di legge come è stato modificato dalla Commissione.

ZUCCONI, segretario, ne dà lettura.

VENDRAMINI chiede al ministro delle dichiarazioni che lo rassicurino sullo scopo di questa legge; per modo che essa venga ad essere più esplicito e regoli definitivamente la importante materia dei contributi per opere idrauliche, e la liquidazione delle relative spese.

Esamina le disposizioni presenti della legge, che egli non trova tutte eque; non essendo il contributo in proporzione diretta della difesa che per le opere idrauliche ricevono i proprietari.

Confida che il Ministero si prenderà cura che siano costituiti i consorzi per modo che se ne abbia un aiuto veramente efficace.

Espone quindi alcune considerazioni sul diverso periodo di liquidazione e sul diverso modo nel quale le spese vengono ad interessare le provincie. Non propone alcun emendamento, ma chiede esplicite dichiarazioni sulle facoltà che si riserba il Governo a questo proposito.

LUGLI, appartenente ad una provincia che da una erronea applicazione della legge organica ha sentito grave danno, trovasi costretto a parlare.

Accenna alla erronea formazione di consorzi. Concorda quindi con l'onorevole Vendramini che ne vengano offese le prime norme della giustizia distributiva; e ritiene esser giunto il momento che si trovi un rimedio a ciò; notando anche come la formazione dei perimetri sia stata fatta quasi esclusivamente a scopo fiscale.

Desidererebbe quindi che si facesse una revisione dei perimetri in contraddittorio con i proprietari interessati.

CHINAGLIA, relatore, si unisce agli onorevoli preopinanti nel raccomandare al Governo di studiare diligentemente la materia e di proporre quei provvedimenti che valgano a togliere le disuguaglianze che gli onorevoli Vendramini e Lugli hanno lamentato.

E considera i singoli desideri espressi dai ridetti oratori compresi implicitamente nell'ordine del giorno proposto dalla Commissione.

Quanto al ritardo nella liquidazione delle spese sostenute nel decennio, ritardo lamentato dall'onorevole Vendramini, dichiara che la Commissione non ha mancato di sollecitare la liquidazione medesima e che il Governo ha esposto le gravi difficoltà che si oppongono al coordinamento della contabilità relativa.

Spera tuttavia che la liquidazione verrà il più possibile affrettata.

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, dichiara di accettare l'ordine del giorno presentato dalla Commissione senza attribuire ad esso alcun carattere precettivo e molto meno la estensione che intenderebbe dare al medesimo l'onorevole Lugli. Dichiara però che l'amministrazione ha già preparato le norme relative ai consorzi, norme che saranno tra pochi giorni trasmesse al Consiglio di Stato per la sua approvazione.

La rettificazione dei perimetri potrà farsi soltanto in riguardo agli errori che siano occorsi all'interno dei perimetri stessi.

Ai lamenti del consorzii per eccesso del contributo, contrappone che il Tesoro si trova in isborso di ben undici milioni dei quali attende il rimborso dai consorzii. Non esclude tuttavia che si possano adottare rimedii amministrativi i quali valgano ad impedire che il riparto dei contributi si traduca in qualche caso ad un'offesa della giustizia distributiva.

CHINAGLIA, relatore, fa osservare all'onorevole ministro che la migliore classificazione dei fiumi e dei torrenti è un desiderio ripetutamente e solennemente espresso dal Parlamento. I legislatori del 1865 non poterono tener conto delle eccezionali condizioni delle provincie lombardo-venete; onde nacque una stridente disparità di trattamento.

Nè diversamente possono considerarsi gli effetti della legge del 1865 per quanto concerne le provincie meridionali. Comprende, però, le riserve fatte dal ministro per riguardo alle condizioni del bilancio; ed è per questo che la Commissione, invece di proporre immediati provvedimenti, si limita a chiedere che si trovi modo di temperare intanto le più gravi durezze, e si studii la maniera di preparare i mezzi coi quali in avvenire si possa meglio regolare questa materia. (Approvazioni).

LUGLI ringrazia il ministro delle dichiarazioni fatte quanto alla costituzione dei consorzi idraulici; però insiste nel chiedere che, prima, si faccia una revisione dei perimetri.

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, risponde che è suo pensiero di far procedere a una revisione parziale dei perimetri, come domanda l'onorevole Lugli.

Risponde poi all'onorevole Chinaglia che ha dovuto fare le riserve alle quali egli ha alluso, appunto per non impegnare la finanza dello Stato, la cui condizione sarà in breve esposta alla Camera.

DI SANT'ONOFRIO voterà il disegno di legge e anche l'ordine del giorno della Commissione. Senonchè non crede che il significato di questo debba limitare il cómpito del Governo a studiare il da farsi, ma debba esplicarsi invece con la presentazione di provvedimenti intesi a migliorare la legislazione dei torrenti e il modo di facilitare la costituzione dei consorzii, secondo i voti cinque volte espressi dalla Camera.

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, osserva all'onorevole Di Sant'Onofrio che due Commissioni furono nominate appunto per studiare il regime dei torrenti, ma che la loro opera non risultò molto efficace. Ora, uomini tecnici studiano alacremente il problema; ed egli sarà lieto se potrà presentare in breve tempo provvedimenti legislativi in proposito.

CHINAGLIA, relatore, insiste nel chiedere al ministro di dichiarare che, appena le finanze lo consentiranno, terrà conto dei legittimi desideri che si sono manifestati in questa discussione.

VENDRAMINI prende atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE legge il seguente ordine del giorno proposto dalla Commissione:

« La Camera, riconfermando i propri voti per una riforma nei nostri ordinamenti idraulici intesa ad una migliore classificazione dei fiumi, torrenti ed altri corsi d'acqua, raccomanda al Governo che tale riforma debba comprendere provvedimenti diretti ad agevolare la formazione ed il buon funzionamento dei consorzi, nonchè l'applicazione delle vigenti leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi. »

(È approvato. Sono pure approvati senza discussione i due articoli del disegno di legge).

ADAMOLI, segretario, fa la chiama per la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE dichiara il risultato della votazione.

Votanti 216
Favorevoli 190
Contrari 26

(E' approvato).

Annunzia le seguenti domande d'interrogazioni dell'onorevole Garelli, Galimberti, Capoduro, Serra, Roux, Basteris, Boselli, Delvecchio, Massabò, Chiaves, Giolitti, Buttini, Compans, Villa, Berti, Giordano, Sanguinetti, Gianolio, Demaria, Peyrot, Vayra, al ministro dei lavori pubblici:

« Sui ritardi frapposti alla costruzione della stazione di Bastia; »

Dell'onorevole Solimbergo allo stesso ministro dei lavori pubblici intorno al « servizio postale e commerciale sul Mar Rosso. »

Degli onorevoli Gallotti, Cagnola, Gorio, all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio per sapere se intende regolare il commercio della margarina e degli altri surrogati del burro in modo che sieno impediti gli abusi che oggi si verificano a danno dei produttori del burro naturale ed in frode dei consumatori;

E dell'onorevole Bonghi al ministro dell'interno per sapere:

« 1° Se a lui risulti che nell'anno 1887 l'emigrazione del distretto di Oderzo sia stata fuor di misura maggiore che negli anni precedenti e maggiore altresì, quantunque in minor proporzione degli altri distretti, della provincia di Treviso;

« 2° Se, essendo questa emigrazione procurata ed effettuata in modo illegittimo, egli abbia mezzi efficaci di contenerla e intenda usarli. »

Svolgimento di una interrogazione del deputato Boneschi.

PRESIDENTE invita l'onorevole Boneschi a svolgere la sua interrogazione sulle servitù militari al ministro della guerra.

BONESCHI domanda se l'attuale ministro della guerra vuole mantenere la promessa già fatta dall'onorevole Ricotti di presentare entro l'anno un disegno di legge sulle servitù militari.

BERTOLÈ-VIALE, ministro della guerra, dice che fin dallo scorso agosto il Comitato dell'arma del genio aveva presentato un rapporto al Ministero sull'argomento delle servitù militari; ora aspetta il parere dell'avvocatura erariale; quando questa avrà risposto, prenderà i dovuti concerti con il ministro delle finanze e vedrà il da fare.

PRESIDENTE. Essendo assente l'onorevole ministro dell'interno, crede che si debba sospendere la discussione sul disegno di legge intorno alla estensione della disposizione della legge 28 giugno 1885 a coloro che dopo lo sbarco a Talamone hanno preso parte alla campagna 1860-61.

Decide che si passi alla discussione del disegno di legge sull'abolizione dei tribunali di commercio.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia, annuisce a che la discussione si apra sul progetto della Commissione.

ZUCCONI, segretario dà lettura del disegno di legge.

RANDACCIO crede che da molto tempo si sia attentato all'esistenza dei tribunali di commercio; sperava che l'onorevole Zanardelli non avesse lui ad attuare questa minaccia. Male a proposito si è citata un'opinione del Casaregis contro i tribunali di commercio; contro di essa si possono opporre ben altre opinioni, fra le quali quella autorevole di Urbano Rattazzi. Rileva come tutte le Camere di commercio si siano pronunciate contrarie all'abolizione dei tribunali di commercio

Non crede che, come afferma la Commissione, il fôro ed i giurisperiti abbiano desiderato questa abolizione. Riconosce che negli ultimi anni i tribunali di commercio sono decaduti; però la principale responsabilità ne ricade al Governo. Raccomanda all'onorevole guardasigilli che, se i tribunali di commercio devono essere in ogni modo aboliti, faccia ogni sforzo perchè i nuovi magistrati che devono sostituirli siano periti specialmente nel diritto marittimo, che è una specialità poco studiata nelle nostre Università. Raccomanda inoltre che dove ora ci è un tribunale di commercio non si manchi di istituire il tribunale civile, che lo deve surrogare

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, dichiara che risponderà domani in principio di seduta alla interrogazione degli onorevoli Gallotti e compagni.

BUTTINI crede che gli attuali tribunali di commercio cadranno non per volontà del guardasigilli ma per la forza dei tempi nuovi.

Il progresso degli studi di diritto commerciale è stato grandissimo dal 1855, quando il guardasigilli Rattazzi facea le lodi del foro commerciale, al giorno d'oggi. Del resto è antico il movimento verso la abolizione dei tribunali speciali e cita l'abolizione del contenzioso amministrativo. Quando una giurisdizione principale si vuole conservare, deve essere perfetta, sviluppata in tutti i suoi gradi, estesa a tutto il paese, mentre così non è dei tribunali di commercio, che non trattano tutti gli affari commerciali, non si estendono a tutte le istanze, nè funzionano in tutta l'Italia.

Crede poi che nello stato attuale delle cose la conservazione dei tribunali di commercio equivalga ad un'ingiustizia, giacchè se i tribunali di commercio formano una garanzia, essa dovrebbe essere estesa a tutta la nazione.

Non opina che l'esistenza dei tribunali di commercio sia una vera garanzia, giacchè gli attuali giudici commerciali se non mancano di integrità mancano d'operosità. Nè poi l'attuale magistrato di commercio è sempre privo di preoccupazioni nell'emettere le proprie sentenze, giacchè vuole sempre salvaguardare gli interessi del proprio ceto.

I Codici di commercio hanno tolto ora una grande parte d'importanza a quella conoscenza perfetta degli usi commerciali, che prima era capitalissima.

Raccomanda all'onorevole guardasigilli di fare in modo che i nuovi giudici, che devono giudicare le cause commerciali, abbiano la necessaria pratica e competenza, e lo prega di prendere i dovuti accordi col Ministero d'istruzione pubblica affinchè sia meglio coltivato nelle Università lo studio del diritto marittimo.

Spera che saranno chiamati in servizio elementi nuovi, senza i quali i nuovi tribunali commerciali mancheranno della necessaria competenza; spera pure che la presente legge sarà votata all'unanimità.

PRESIDENTE. Invita a parlare l'onorevole Massabò.

Voci. A domani, a domani! — Parli! Parli!

MASSABO', nato in un luogo dove funzionano lodevolmente due tribunali di commercio, non vuole assistere alla loro morte senza spendere una parola in loro difesa. Se i tribunali di commercio funzionano male bisogna riformarli non toglierli. Il diritto commerciale è nato dalle consuetudini e lo sviluppo di queste non sarà arrestato da nessun codice di commercio; volere sostenere che il diritto commerciale si fermerà nel suo svolgimento è un'eresia giuridica.

Cita molti casi in cui lo spirito di equità dei giudici commerciali ha fatto fare preziosi acquisti al diritto codificato. Fa la storia del-

l'antica giurisdizione consolare, dall'Italia diffusa in tutta l'Europa. Cita in appoggio del suo assunto le parole pronunciate nel 1871 dal guardasigilli De Falco strenuo sostenitore dei tribunali di commercio.

Crede che un'istituzione che ha resistito alle vicende di sette secoli bisogna che risponda ad un bisogno intimo, cioè ai veri bisogni del commercio. Il ceto commerciale, a giudicare dai responsi delle Camere di commercio, è unanime nel respingerne l'abolizione. L'opinione dei giureconsulti è, per lo meno, profondamente scissa e divisa.

Cita gli esempi di moltissimi paesi, che gelosamente mantengono i tribunali di commercio. Dinanzi a tante gloriose tradizioni, a tanti esempi non crede che si possano i tribunali di commercio abolire a cuor leggiero, e se sono decaduti, come riconosce, si deve tentare almeno di rialzarli. La principale causa di decadenza è l'intervento dentro di essi del magistrato togato.

La celerità della procedura, principale pregio dei tribunali di commercio francesi, viene impedita in Italia dall'intervento appunto del magistrato togato. Spera che invece dell'abolizione si vorrà adottare qualche temperamento e ne suggerisce taluni. La giurisdizione commerciale non è un privilegio di casta, perchè riguarda una classe speciale di atti, non di persone. Cita esempi di molte giurisdizioni speciali, che ancora esistono.

Conchiude augurandosi che l'onorevole ministro voglia almeno conservare in principio l'istituzione dei tribunali di commercio e crede che la loro soppressione radicale debba far sentire il bisogno della loro restaurazione.

DEMARIA, prega l'onorevole ministro delle finanze di voler fissare il giorno nel quale risponderà alla sua interpellanza.

MAGLIANI, ministro delle finanze, stabilisce il giorno 19.

La seduta termina alle 6,22.

DIARIO ESTERO

Come fu già annunziato per telegrafo un consiglio di guerra ebbe luogo a Vienna sotto la presidenza dell'imperatore. Vi assistevano l'arciduca Alberto, il ministro della guerra, il capo dello stato maggiore e parecchi comandanti di corpi d'armata.

Si telegrafa ora da Vienna 9 dicembre al *Temps* di Parigi che in questo *consiglio non fu* presa nessuna decisione inquietante. Sembra anzi, che la situazione vi sia stata giudicata in modo assai pacifico. Le delegazioni non verranno convocate, ciò che certamente avrebbe avuto luogo ove la situazione fosse stata giudicata minacciosa; non si prenderanno altre misure militari sui confini della Galizia giacchè le truppe ivi di stazione si reputano sufficienti per ogni eventualità. Se i concentramenti russi dovessero continuare, si provvederebbe; ma siccome, in fondo, prevale la persuasione che tutto si spiegherà da qui a qualche *giorno*, fu deciso di non tenere altre conferenze militari.

I giornali di Pesth osservano che il concentramento delle truppe russe sulle frontiere della Galizia non data da ieri; che esso è cominciato *già da parecchi* mesi e che dal governo austriaco sono state prese tutte le misure necessarie per ogni contingenza.

« Certamente, dicono quei giornali, si era sperato che dopo l'intervista di Berlino cesserebbe la tensione dei rapporti colla Russia non appena lo czar fosse ritornato a Pietroburgo. La speranza fu delusa, è vero, ma bisogna attendere altri atti più significati vi da parte della Russia per conchiudere che essa voglia dichiarare la guerra all'Austria.

« Il gabinetto di Pietroburgo darà probabilmente delle spiegazioni e l'inquietudine non tarderà a cessare ».

La *Corrispondenza* di Buda-Pesth nota che l'effettivo delle truppe russe alla frontiera è molto inferiore a quello che annunziano i giornali tedeschi.

Sullo stesso argomento si telegrafa da Vienna all'agenzia Havas:

« Per ciò che risguarda particolarmente i movimenti delle truppe russe, l'operazione militare, che consisterebbe a scaglionare 120 mila uomini sulla frontiera della Galizia, sarebbe un errore di tattica che la Russia non commetterebbe di certo.

« Ciò che è vero si è che la Russia ha di recente aumentato le sue truppe in Polonia di due divisioni di cavalleria, formanti un effettivo di 10 mila uomini. Questo aumento si spiegherebbe colla grande abbondanza di foraggi nelle pianure della Vistola.

« L'arrivo di otto reggimenti che compongono queste due divisioni, ha provocato naturalmente dei movimenti, e delle dislocazioni negli altri corpi della regione e dei mutamenti negli accantonamenti. Giova, infatti, rammentare che contrariamente a ciò che avviene presso gli altri popoli, la cavalleria russa è sempre accantonata nei villaggi presso gli abitanti, per profittare dei foraggi che abbondano nel paese, ma ciò produce uno sparpagliamento di forze.

« Nulla, adunque, nella presente situazione, da qualunque punto la si consideri, somiglia al concentramento di truppe che la Russia operò, sotto un'altra latitudine, in Bessarabia, alla vigilia della guerra contro la Turchia. »

Da Berlino poi si scrive per telegrafo al *Journal des Débats*:

« Alcuni giornali hanno insinuato che la voce di concentramenti delle truppe russe ai confini austriaci è stata divulgata dai giornali semiufficiali della Germania allo scopo di assicurare l'approvazione della nuova legge sulla *Landstrum* sulla quale dovrà pronunciarsi prossimamente il parlamento germanico.

« L'articolo del *Fremdenblatt*, ispirato dalla cancelleria austriaca, per quanto si afferma a Berlino, è la miglior prova che questi concentramenti esistono. D'altronde come potrebbesi affermare che il principe di Bismarck abbia bisogno di queste invenzioni per far votare dal Reichstag i suoi progetti militari? Esso è sicurissimo della sua maggioranza composta di conservatori e di nazionali liberali; non vi è dubbio che questa maggioranza, dopo aver votato il settennato, voterà egualmente i nuovi aumenti di truppe.

« Ma, in generale, non si crede all'eventualità di una guerra prossima tra la Russia e l'Austria, non ostante i concentramenti di truppe russe perchè a questi succederanno, occorrendo, i concentramenti di truppe austriache e perchè lo czar sa benissimo (ed è questo il risultato della sua intervista col principe di Bismarck) che l'alleanza conclusa tra la Germania, l'Austria e l'Italia è solida ed esso non vorrà affrontare di certo la coalizione di queste tre potenze. »

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

MASSAUA, 12. — Novecento camelli sono qui attesi stasera. Altri duecento se ne comprano oggi a Massaua.

Dei 1800 muli venuti col corpo di spedizione, durante la traversata ne sono morti dieci e due si annegarono nello sbarco.

NAPOLI, 12. — Stamane il piroscafo *Regina Margherita* è arrivato da Massaua.

MASSAUA, 12. — Mancano notizie sicure sulla razzia operata da Debeb contro gli abissini. Pare che le prime voci fossero esagerate e che fossero causate dal panico prodotto dal passaggio di Debeb attraverso gli Ascher, che fuggirono a Ghinda.

Pare che Debeb marci verso Menso, seguito da alcune centinaia di armati.

PARIGI, 12. — Camera dei deputati. — Il ministro del commercio, Dautresme, parlando in ordine alla proposta di aumentare i dazi doganali sui prodotti italiani, dice che egli non ha da combattere l'urgenza sulla proposta stessa, giacchè non è inscritta all'ordine del giorno della Camera; domanda soltanto una dilazione per ultimare i negoziati aperti coll'Italia.

Delilve risponde presentando la relazione della Commissione d'iniziativa, la quale relazione conchiude per la presa in considerazione e per l'urgenza della proposta suddotta.

Queste conclusioni sono approvate, e la proposta in questione è rinviata alla Commissione doganale.

SAN REMO, 12. — Il principe ereditario di Germania si è imbarcato oggi alle 2 pomeridiane colla famiglia sul vapore posto a sua disposizione dal R. Governo ed ha fatto un'escursione a Capo Verde. Ritornò alle quattro e mezzo pomeridiane.

BERLINO, 12. — Il principe e la principessa ereditari di Sassonia-Meiningen sono partiti per San Remo.

BERLINO, 12. — La *National Zeitung* pubblica il seguente passo di una lettera della principessa imperiale:

« Traversiamo tempi di dure prove, ma il sapere che la nazione spera con noi ci è oltremodo consolante. Vedendo il principe imperiale in uno stato animato e florido, non si può che fare assegnamento sulla sua buona costituzione e pensare che non gli mancherà la salute per adempiere i suoi doveri. Sebbene egli si trovi in uno stato più favorevole, dovrà però aversi riguardi ancora per molto tempo e parlare poco. »

SAN REMO, 12. — Si attende qui pel 20 corrente il duca di Edimburgo.

Il principe Enrico si recherà ad incontrare a Genova i principi di Sassonia Meiningen.

PARIGI, 12. — Il presidente Carnot ha firmato i decreti di nomina del nuovo ministero. Questo è definitivamente composto così:

Tirard, presidenza e finanze;
Flourens, affari esteri;
Fallières, giustizia;
Sarrien, interno;
Faye, istruzione pubblica;
Mahy, marina;
Loubet, lavori pubblici;
Dautresme, commercio;
Viette, agricoltura.

È ancora incerto chi sarà nominato ministro della guerra. Questo portafoglio fu offerto al generale Logerot.

PARIGI, 12. — Tirard riunì iersera, alle 10 pom., all'Eliseo, i principali elementi con i quali egli intendeva comporre il nuovo ministero.

Stante il rifiuto di Lockroy di entrare nella combinazione, la riunione constatò unanimamente che il gabinetto progettato era irrealizzabile.

Tirard declinerà il mandato affidatogli. Si crede che Floquet sarà chiamato stamane all'Eliseo.

RIO-JANEIRO, 11. — È giunto e prosegue per Genova il postale *Europa* della linea *La Veloce*.

TELEGRAMMA METEORICO
dell'Ufficio Centrale di Meteorologia

Roma, 12 dicembre 1887.

In Europa pressione piuttosto bassa alle latitudini settentrionali, abbastanza elevata 767 sulla Svizzera e Francia centrale. Arcangelo 741; Zurigo 767.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente disceso al Sud, abbastanza salito al Nord, pioggiarelle al Centro e Sud, nebbie; venti deboli; temperatura sensibilmente diminuita sull'Italia superiore, alcune brinate e gelate all'estremo Nord.

Stamani cielo nebbioso sulla Valle Padana, generalmente nuvoloso altrove; venti del 4° quadrante freschi sul medio e basso versante adriatico, deboli altrove; barometro a 760 mm a Lecce, da 763 a 764 all'estremo Nord.

Mare calmo o mosso.

Probabilità:

Venti deboli a freschi settentrionali, cielo sereno nuvoloso però qualche pioggia al Sud del continente; ancora temperatura calante, brinate o gelate sull'Italia superiore.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
FATTE NEL REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO IL GIORNO 12 DICEMBRE 1887.

Il barometro è ridotto a 0° ed al livello del mare.
L'altezza della stazione sopra il livello del mare è di metri 49,65.

Barometro a mezzodì = 761,2

Termometro centigrado: Massimo = 14,1; Minimo = 5,5

Umidità media del giorno: Relativa = 81; Assoluta = 7,78

Vento dominante: N. debole.
Stato del cielo: nubi varie, sereno la sera.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 12 dicembre.

Stazioni	Stato del cielo 8 ant.	Stato del mare 8 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	1/4 coperto	—	5,9	—3,8
Domodossola	sereno	—	—	1,8
Milano	nebbioso	—	8,0	0,0
Verona	coperto	—	9,1	1,0
Venezia	sereno	calmo	9,2	1,5
Torino	nebbioso	·	5,3	— 1,4
Alessandria	nebbioso	—	8,0	— 1,0
Parma	nebbioso	—	7,7	1,4
Modena	nebbioso	—	7,9	3,5
Genova	1/4 coperto	calmo	13,3	8,0
Forlì	nebbioso	—	7,2	4,8
Pesaro	coperto	legg. mosso	9,7	4,3
Porto Maurizio	1/4 coperto	legg. mosso	14,7	6,2
Firenze	sereno	—	11,0	2,5
Urbino	3/4 coperto	—	7,6	0,2
Ancona	nebbioso	mosso	9,8	6,5
Livorno	coperto	legg. mosso	14,5	7,9
Perugia	1/2 coperto	—	10,1	4,8
Camerino	nebbioso	—	11,9	2,9
Portoferraio	coperto	calmo	16,0	12,0
Chieti	piovoso	—	14,0	2,4
Aquila	coperto	—	11,1	5,0
Roma	velato	—	14,0	5,5
Agnone	coperto	—	11,3	3,8
Foggia	1/2 coperto	—	12,4	8,0
Bari	coperto	calmo	13,8	7,5
Napoli	1/2 coperto	calmo	14,6	10,7
Portotorres	1/4 coperto	legg. mosso	—	—
Potenza	nebbioso	—	11,0	5,0
Lecce	coperto	—	14,9	6,3
Cosenza	nebbioso	—	13,4	6,0
Cagliari	sereno	calmo	19,5	9,8
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	3/4 coperto	legg. mosso	17,4	0,5
Palermo	1/2 coperto	mosso	20,2	7,8
Catania	sereno	calmo	18,1	10,1
Caltanissetta	sereno	—	13,9	5,0
Porto Empedocle	sereno	calmo	16,8	12,8
Siracusa	1/4 coperto	calmo	17,2	9,5

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 12 dicembre 1887.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI NOMINALI
					Corso Med.	
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1887	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	99 12 ½	99 12 ½	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1887	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	id.	—	—	»	»	66 »
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	id.	—	—	»	»	98 20
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	id.	—	—	»	»	»
Prestito Romano Blount 5 0/0	id.	—	—	»	»	97 10
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1887	—	—		»	99 25
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	id.	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	id.	500	500	»	»	480 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	id.	500	500	»	»	467 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	id.	500	500	»	»	475 »
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1887	500	500	»	»	800 »
Dette Ferrovie Mediterranee	id.	500	500	»	»	6?1 ½
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	id.	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° luglio 1887	1000	750	»	»	2200 »
Dette Banca Romana	id.	1000	1000	»	»	»
Dette Banca Generale	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	id.	500	250	»	»	885 »
Dette Banca Tiberina	id.	200	200	»	»	528 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Banca Provinciale	1° aprile 1887	250	250	»	»	275 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	1° luglio 1887	500	400	»	»	1035 »
Dette Società di Credito Meridionale	id.	500	500	»	»	572
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz	1° luglio 1887	500	500	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori)	id.	500	500	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	id.	500	250	»	»	505
Dette Società Immobiliare	id.	500	320	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	id.	250	2??	»	»	275
Dette Società Telefoni ed applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1886	100	100	»	»	105
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	id.	250	250	»	»	271 »
Dette Società Fondiaria Italiana	1° luglio 1887	250	250	»	»	336
Dette Società Fondiaria nuove	—	150	75	»	»	306 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1887	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	id.	250	250	»	»	»
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1887	500	100	»	»	515 »
Dette Fondiarie Vita	id.	250	125	»	»	270 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	—	500	500	»	»	310 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1887	500	500	»	»	503 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	id.	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	—	—	—	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	—	—	—	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani	—	—	—	»	»	»
Buoni Meridionali 6 0/0	—	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1886	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3	Francia	90 g.	»	»	100 42 ½
	Parigi	chèques	»	»	»
4	Londra	g. 90	»	»	25 39
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 29 Dicembre
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 30 id.
Liquidazione. . . . . . . 31 id.

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco: MORELLI.

Prezzi in liquidazione

Rendita Italiana 5 0/0 1ª grida 99 17 ½, 99 20, fine corr.
Az. Banca Romana 1194 ½, 1195, fine corr.
Az. Banca Generale 692 50, fine corr.
Az. Banca Industriale e Commerciale 718, 720, fine corr.
Az. Soc. Romana per Illumin. a Gas 1924, 1925, 1928, 1930, fine corr.
Az. Soc. Acqua Marcia 2245, fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 1277, 1275, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 10 dicembre 1887:

Consolidato 5 0/0 lire 99 167.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 96 997.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 64 062.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 62 770.

V. TROCCHI, *presidente.*

TURINO RAFFAELE, *Gerente.* — ROMA, Tip. della *Gazzetta Ufficiale.*

MINISTERO DELLE FINANZE — Direzione Generale delle Gabelle

Intendenza di Finanza in Ancona

Avviso di concorso.

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento delle rivendite in calce indicate.

Il conferimento avrà luogo a norma del Regolamento approvato con Reale Decreto 14 luglio 1887 n. 4809.

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine d'un mese dalla data dell'inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze, in carta da bollo da centesimi 50, corredate della fede di specchietto, dello stato di famiglia, e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare in loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico dei concessionarii.

Num. d'ordine	Comune ove è situata la rivendita	Borgata o Frazione	Num. della rivendita	Magazzino o Spaccio cui la rivendita è affiliata	Reddito presunto della Rivendita
1	Ancona	Fornaci	32	Ancona	327,21
2	Id.	Poggio	42	Id.	120,00
3	Paterno d'Ancona	Casine	2	Id.	150,00
4	Roscra	S. Michele	1	Iesi	86,20
5	Ostra	Pianello	4	Senigallia (*)	111,00
6	Fabriano	S Elia	1	Fabriano (*)	140,00
7	Genga	Pierosara	3	Id.	91,80

(*) Di nuova istituzione.
(*) Id. Id.

Ancona, addì 9 dicembre 1887.

2716 L'INTENDENTE.

Provincia e Circondario di Girgenti

MUNICIPIO DI ARAGONA

AVVISO D'ASTA.

In seguito a miglioramento di ventesimo avendo il sig. Gaetano Latino fu Pasquale domiciliato in Aragona oggi stesso nove corrente, presentata in tempo utile un'offerta di miglioramento di ventesimo del prezzo di prima aggiudicazione che ebbe luogo il giorno trenta novembre ultimo per lo appalto del Dazio di Consumo Governativo, addizionale e Comunale sull'olio e petrolio, si previene il pubblico che nel giorno ventisette corrente mese dicembre alle ore undici antimeridiane nel palazzo comunale e nell'ufficio di segreteria di Aragona, avanti il sindaco, o chi per esso, si procederà all'ul-l'ultimo e definitivo deliberamento dell'appalto suddetto.

L'asta sarà tenuta col sistema della candela vergine e verrà aperta col prezzo di lira venticinquemila seicento dieci e centesimi tre, e dcliberato all'ultimo migliore offerente, ed in mancanza di offerte, l'appalto rimane definitivamente aggiudicato al suddetto Latino ai termini dell'articolo 98 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885; tuttociò a d nni ed interessi del decaduto appaltatore Pasquale Latino di Gaetano.

Il tutto con la riserva della superiore approvazione, e fermi restando tutti gli altri patti e condizioni riferibili all'asta stessa meglio indicati nella offerta di aumento di ventesimo cui sopra è parola.

Aragona, li 9 dicembre 1887.

Il Sindaco: G. MAGGIORDOMO.

2732 Il Segretario: G. Russo.

Ufficio amministrativo della Provincia di Novara

Avviso d'Asta.

Si notifica che essendo andata deserta l'asta per l'appalto della manutenzione novennale che avrà principio col 1° gennaio 1888 del tronco della strada provinciale da Torino alla Svizzera compreso fra Tronzano ed il confine con Biella oltre Buronzo, si procederà il giorno 30 del corrente dicembre ad un'ora pomeridiana in questo ufficio avanti al signor Prefetto della Provincia, ad un nuovo incanto.

L'aggiudicazione di detta impresa seguirà col sistema dei partiti segreti a favore di chi offrirà un maggior ribasso in ragione di un tanto per cento al prezzo annuale presuntivo soggetto a ribasso d'asta, rilevante a lire 5080.00, ed avrà luogo quand'anche non vi sia che un solo offerente.

Il termine per la scadenza dei fatali è fissato al suonare delle ore undici antimeridiane del giorno 14 dell'entrante gennaio.

Gli aspiranti all'asta dovranno depositare lire 630 nella cassa speciale della Provincia a garanzia dell'offerta e presentare il voluto certificato di moralità e l'attestato di idoneità di cui all'art. 77 del vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

L'aggiudicatario dovrà inoltre depositare lire 1500 presso il sottoscritto Segretario Capo per le spese d'asta e di contratto.

Il capitolato che regola questo appalto è visibile in questo ufficio.

Novara, 9 dicembre 1887.

Il Segretario capo provinciale
TORNIELLI BELLINI.

Visto, Il Prefetto Presidente della Deputazione Provinciale
2719 PISSAVINI.

SOCIETÀ VENETA

Per Imprese e Costruzioni Pubbliche

Anonima - Residente in Padova

Capitale 20,000,000, *versati*

Avviso.

Come da verbale 5 decembre 1887 in atti del notaio dottor Luigi Rasi di Padova ai n. 27.564 di Repertorio e 31.963 di Registro, essendosi proceduto a termini del piano di emissione, alla estrazione di n. 39 obbligazioni pagabili alla pari dal 1° gennaio 1888, i numeri sorteggiati sono i seguenti:

Titoli da una obbligazione

6775 5140 1374 1114 1190 5181 578 4862 4615 6722 2554
2889 547 6860 5108 1301 1479 7346 4161.

Titoli da cinque obbligazioni

309 900 208 492

Tanto il rimborso delle dette obbligazioni verso consegna del titolo, quanto il pagamento della cedola n. 3 su tutte le obbligazioni sarà fatto dal primo gennaio 1888.

A **Padova**, presso la sede della Società.
A **Roma**, A **Milano**, A **Genova**, presso la Banca Generale.
A **Venezia**, presso Jacob Levi e figli e presso Alberto Treves e C.
A **Torino**, presso la Banca di Torino.
A **Firenze**, presso M. Bondi e figli.
A **Napoli**, presso la Società di Credito Meridionale.
A **Basilea**, presso Basler Banckeverein.
A **Zurigo**, presso la Società di Credito Svizzero.
A **Ginevra**, presso la Banque Nouvelle des Chemins de fer Suisses.
A **Trieste**, presso Morpurgo e Parente e presso la Filiale Union Bank.

2742

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DELLA SICILIA

Società Anonima - Sedente in Roma

CAPITALE VERSATO L. 15,000,000.

Pagamento della cedola n. 3 delle azioni.

Si notifica ai signori azionisti che a partire dal 20 dicembre 1887 le sottoindicate Casse pagheranno contro consegna della cedola n. 3:

la somma di L. 5 per azione

a saldo degli utili del secondo esercizio sociale 1886-87 in conformità della deliberazione presa dall'Assemblea Generale degli azionisti il ventidue novembre 1887.

In **Roma** presso l'Ufficio della Sede Sociale;
» **Palermo** » la Direzione Generale della Società;
» **Messina** » la Banca Siciliana;
» **Catania** » la Banca di Depositi e Sconti;
» **Napoli** » la Società di Credito Meridionale;
» **Firenze** » i Signori Em. Fenzi e C.;
» **Livorno** » i Signori Rodocanacchi figli e C.;
» **Torino** » i Signori Fratelli Marsaglia e C.;
» **Milano** » la Banca Generale;
» **Genova** » la Banca Generale.

Roma, 10 dicembre 1887.

2758 Il Direttore Generale: A. BILLIA.

Si annunzia

Che con scrittura del 22 novembre ultimo fu contratta società in accomandita semplice fra i signori Luigi Ferrero, socio responsabile, e Michele Pantassi, socio accomandante, entrambi domiciliati in Roma, per l'esercizio in questa capitale del commercio di telerie e mercerie, sotto la Ditta: L. Ferrero e C. La firma è naturalmente riservata al socio responsabile signor Ferrero. Il capitale sociale è costituito della somma di lire 9000 delle quali lire 1,000 fornite dal socio responsabile, ed 8000 dal socio accomandante. Gli utili e le perdite saranno divisi e sopportate per giusta metà cadauno. La durata della società sarà di anni sei a partire dal primo corrente decembre ed a finire col 30 novembre 1893, riservata ai soci la facoltà di risolvere la società dopo decorso il primo anno, mediante semplice preavviso di sei mesi, ovvero di scioglierla anche in tronco verificandosi una perdita superiore al quanto del capitale sociale.

Roma, 5 decembre 1887.

Presentato addì 7 dicembre 1887 ed inscritto al n. 508 del Registro di ordine al n. 293 del Reg. Trascrizioni al n. 99 del Registro società, vol. 3° Elenco n. 294.

Roma, li 10 decembre 1887.

Il Cancelliere del Tribunale di Commercio
2746 GRANELLI.

AVVISO.

Si rende di pubblica ragione che Maria Catena Cannavò vedova di Tornatore Placido, e Vincenza Tornatore del fu Placido, domiciliati a Castiglione di Sicilia chiesero, la prima solo nell'interesse dei suoi figli minorenni Tornatore Rosario, Francesco, Giuseppe, e Cannavò Francesca, e la Vincenza Tornatore nell'interesse proprio, l'autorizzazione di cambiare il rispettivo cognome in quello di Tuccari.

Che il guardasigilli con decreto del giorno 10 ottobre 1887 autorizzò le suddette Cannavò e Tornatore a fare eseguire le pubblicazioni giusta le prescrizioni dell'articolo 121 del R. Decreto 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello stato civile.

Si avvertono quindi coloro che possano averne interesse a farvi le loro opposizioni *nel termine di (4 mesi)* quattro mesi dal giorno della pubblicazione del presente.

Castiglione Sicilia.

MARIA CATENA CANNAVÒ vedova Tornatore.
VINCENZA TORNATORE del fu Placido. 2687

Si annunzia

Che con scrittura privata datata da Roma il 1° andante mese i sigg. Lisi Gioacchino e Piussi Pietro hanno tra loro costituito una società in nome collettivo per la durata di anni sei con sede in Roma in piazza Manfredo Fanti n. 132 sotto la ragione sociale Lisi Gioacchino e Piussi Pietro per acquisto e rivendita di legnami da lavoro e da costruzioni nella quale società ambedue i soci hanno la firma non separatamente, ma congiuntamente di modo che qualunque contratto, obbligazioni, gira, ed altro deve avere la firma dei soci apposta di loro mano, essendo assolutamente vietato che l'uno firmi per l'altro.

Roma, 24 novembre 1887.

Avv. GUSTAVO APOLLONJ di Commissione.

Presentato addì 24 novembre 1887 ed iscritto al n. 495 del registro d'ordine al n. 284 del reg. Trascrizioni al n. 95 del registro società vol. 3° elenco n. 285.

Roma, li 26 novembre 1887.

Il canc. del tribunale di commercio
2748 GRANELLI

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NOTARILE DEL DISTRETTO di Venezia.

Visti gli articoli 10 della vigente legge sul notariato e 25 del relativo regolamento;

Rende noto

Essere aperto il concorso generale al vacante ufficio di notaro in questo distretto con residenza nel comune di S. Stino di Livenza.

Gli aspiranti dovranno entro quaranta giorni dall'ultima pubblicazione del presente avviso produrre la domanda a questo protocollo corredata dei prescritti documenti con elezione di domicilio in Venezia.

Dal consiglio notarile,
Venezia li 5 decembre 1887.

2671 Il Presidente: DE TONI.

AVVISO DI CONCORSO.

Il presidente del consiglio notarile del distretto di Monteleone di Calabria rende pubblica la vacanza di un posto di notaio in Stefanaconi, ed un altro a Mileto, ed invita gli aspiranti a concorrervi.

Monteleone 4 dicembre 1887.

Il Segretario
RAFFAELE MORABITO.
2674 Il Presidente: ORTONA.

AVVISO.

Il sottoscritto Michele Derosa di Antonio da Tramutola, aggiunto giudiziario presso il Tribunale di Lucera, rende pubblico che egli, dovendo passare a matrimonio con la signorina Marietta de Leo di Giovanni da Montalbano Ionico, ed assumere la rappresentanza della famiglia della sposa per manco di eredi maschi, avanzava a Sua Maestà domanda di autorizzazione ad aggiungere al proprio cognome quello di de Leo, e che con decreto del 2 agosto 1887 egli veniva autorizzato a far eseguire la presente pubblicazione giusta le prescrizioni dell'articolo 121 del real decreto 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello Stato civile.

2749 MICHELE DEROSA.

R. TRIBUNALE CIVILE E CORREZ.
DI ROMA

Ad istanza del sig. cav. Augusto Innocenti dom. elett. via di S. Chiara n. 61 presso l'avv. procuratore Emilio Bruni.

Io sottoscritto usciere del sudetto Tribunale ho citato a termini degli art. 141 e 142 cod, proc. civile il sig. colonnello Giorgio von Mareés domic. a Berlino (Germania) Birkenstrasse n. 3 ed il sig. Balduino von Mareés domiciliato in Düsseldorf (Germania) entrambi eredi del sig. Giovanni von Mareés defunto in Roma, a comparire innanzi al Tribunale civile di Roma nella sua residenza ex convento dei Filippini nel giorno trenta prossimo gennaio 1888 sez. 1ª fissata dall'Ill.mo sig. Presidente con decreto; per ivi sentirsi condannare quali eredi al pagamento di lire italiane 2000 corrisposta di affitto dei locali in via di S. Basilio n. 13 p. terzo di proprietà dell'istante, più a tutte le pigioni che decorreranno fino alla riconsegna delle chiavi, ed agli interessi legali sulla somma richiesta dal giorno della dimanda. Prefiggere ai citati un breve termine per lasciare sgombri i locali da essi ritenuti, scorso il quale inutilmente ordinare lo sfratto dei citati, e di qualunque altro occupatore, con riserva dei danni, il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva non ostante opposizione, od appello e senza cauzione con la condanna dei citati a tutte le spese.

Roma, 12 dicembre 1887.

L'usciere
2757 PIETRO RUGGIERI.

R. TRIBUNALE DI COMMERCIO
in Roma.
Si annunzia

Che con sentenza in data d'oggi è stata determinata al 3 ottobre 1886 la data della cessazione dei pagamenti per parte del fallito Montanari Pietro.

Roma, 6 decembre 1887.

Il cancelliere
2664 GRANELLI.

Si annunzia

Che con scrittura datata da Roma il primo settembre 1887 la signora Clotilde vedova Bussolino tanto in proprio nome che nell'interesse dei minorenni suoi figli Alberto e Vittorio Bussolino fu Luigi, ed il signor Antonio Bianco hanno tra loro costituito per la durata a tutto decembre 1888 una Società in nome collettivo per l'esercizio dell'arte di fabbro ferraio in Roma sotto la ragione sociale Bianco & Bussolino, nella quale società la firma spetta indistintamente ad entrambi i soci che deve essere la seguente: per Bianco Bussolino, Antonio Bianco, ovvero Clotilde vedova Bussolino.

Con ordinanza del Tribunale in data 15 settembre p. p. la vedova Bussolino è stata autorizzata a continuare nel l'interesse dei suoi figli minorenni Alberto e Vittorio l'esercizio del negoziato sunnominato.

Roma, 7 ottobre 1887.

Presentato addì 7 ottobre 1887, ed inscritto al n. 443 del reg. d'ordine al n. 248 del reg. trascrizioni, al num. 80 del registro Società, volume 3°, elenco n. 249.

Roma, li 15 ottobre 1887.

Il Cancelliere del Tribunale di commercio
2747 GRANELLI.

R. TRIBUNALE DI COMMERCIO
di Roma.
SI ANNUNZIA

Che con sentenza in data d'oggi è stato dichiarato il fallimento di Modesti Giuseppe conduttore dell'albergo della Pace in Roma in via Sistina numero 3;

Che alla relativa procedura è stato delegato il giudice sig. Scipione Carpi, e nominato curatore provvisorio l'avv. Achille Frattarelli domiciliato in via Monteroni n. 12;

Che per la prima adunanza dei creditori all'oggetto di nominare la delegazione di sorveglianza, ed essere consultati sulla nomina del curatore definitivo è stato fissato il giorno 15 andante mese alle ore tre pom.;

Che in fine si è stabilito il termine di giorni trenta scadibili il 5 gennaio 1888 per la presentazione delle dichiarazioni di credito, ed il giorno 23 detto mese per la chiusura del processo verbale di verificazione.

Roma, 6 decembre 1887.

Il cancelliere
2663 GRANELLI.

(2ª *pubblicazione*)
AVVISO.

A termini dell'art. 38, 2. alinea della legge, testo unico sul notariato, si rende pubblico che nel giorno ventiquattro ottobre 1887 al n. 651 R. R. dal sottoscritto tesoriere del consiglio notarile del distretto di Bologna, fu presentato alla cancelleria del Tribunale civile di Bologna, domanda di svincolo della cauzione prestata dal signor D. Alfonso Longhi notaio esercente in Minerbio mediante ipoteca sul fondo denominato Vela con sovraposti fabbricati colonici e padronali posti nell'appodiato S. Ruffillo, comune di Bologna, domanda stata a lui notificata il 26 stesso ottobre ed indi stata affissa e pubblicata per gli effetti tutti di cui allo stesso art. 38 alinea 5.

Bologna, 24 novembre 1887.

2546 Dott. FRANCESCO FERRARI Tesoriere

(2ª *pubblicazione*)
SENTENZA DICHIARATIVA D'ASSENZA.

Instanti Dalmasso Giovanni fu Luigi, la minore Giuseppa Giorgis rappresentata dal padre ed il maggiorenne Giorgis Giuseppe, il tribunale di Cuneo pronunciò con sentenza venti ottobre milleottocentottantasette l'assenza del Pietro Dalmasso di Cuneo. Questa sentenza venne a mente di legge notificata li nove novembre milleottocentottantasette.

Cuneo, 9 novembre 1887.

2158 A. LEVESI Sost. LEVESI.

(1ª *pubblicazione*)
DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

Il Tribunale di Sarzana con decreto 29 dicembre 1886, in seguito a ricorso presentato da Luigia Luciani di Amelia diretto a far pronunciare l'assenza di Lombardi Giuseppe fu Francesco, ha mandato assumersi informazioni col mezzo del sig. Pretore di Lerici sulla assenza dello stesso Lombardi.

2675

(1ª *pubblicazione*).
DICHIARAZIONE DI ASSENZA.

Sul ricorso dei presunti eredi legittimi il Tribunale civile di Chiavari per provvedimento 1° dicembre 1887 mandò ad assumersi informazioni col mezzo del Pretore di Chiavari sull'assenza di Luigi ed Antonio, vulgo Enrico fratelli Rocca fu Giovanni nati a San Colombano-Certenoli emigrati per l'America (Lima) il primo nel 1872, ed il secondo nel 1873.

2708 G. ONETO, procuratore.

(2ª *pubblicazione*).
ESTRATTO DI BANDO
per vendita.

All'udienza del giorno 13 gennaio 1888, ore 12 merid. avanti alla prima sezione del Tribunale civile di Roma, sull'istanza della Direzione generale del Fondo pel culto, si procederà alla vendita in un solo lotto del seguente fondo, espropriato al sig. Filippo Tignani in base a sentenza del detto Tribunale in data 18 luglio 1887.

Casa posta nell'isola Farnese, in via Cancelleria, civico numero 30, descritta in catasto mappa 234 dell'Agro romano al n. 300, di piani 3, vani 9, confinante con la pubblica via e con le proprietà di Cataldi Andrea e della Cappella di S. Maria Castellana, gravato del tributo diretto verso lo Stato per gli anni 1886 e 1887 di lire 23,56.

L'incanto sarà aperto sul prezzo di lire cinquecentottantasette (L. 587,00), le offerte non potranno essere minori di L. 5.

I concorrenti dovranno aver depositato nella cancelleria del Tribunale in denaro o in rendita sul Debito pubblico dello Stato il decimo del prezzo d'incanto in L. 58,70, ed unicamente in danaro lire 500,00 importo approssimativo delle spese.

Il deliberatario sarà tenuto a tutte le condizioni risultanti dalla sentenza che ordina la vendita, e dal bando depositati in cancelleria.

Si avvertono i creditori di presentare le loro domande coi documenti giustificativi nel termine di 30 giorni.

Roma, 10 dicembre 1887.

Avv. ALFONSO TAMBRONI
2723 Proc. Erariale.

R. TRIBUNALE DI COMMERCIO
DI ROMA.
Si annunzia

Che con sentenza in data d'oggi è stata determinata al 12 settembre 1885 la data della cessazione dei pagamenti per parte del fallito Pinto Costantino.

Roma, 6 decembre 1887.

Il cancelliere
2665 GRANELLI.

REGIA PREFETTURA DI ROMA

Avviso d'Asta — Secondo esperimento.

Per i lotti VI, VII, VIII e IX essendo riuscito infruttuoso l'incanto esperimentato ieri presso questa Prefettura per lo appalto della fornitura dei viveri e dei combustibili occorrenti dal 1° gennaio 1888 al 30 giugno 1891 pel mantenimento delle guardie e dei detenuti non che per gli altri bisogni di servizio delle Colonie penali agricole di Roma,

si fa noto:

che alle ore 10 antimeridiane del 23 dicembre volgente seguirà presso quest'ufficio prefettizio, alla presenza dell'Ill.mo signor Prefetto o di quel funzionario che verrà da lui designato, un secondo esperimento d'asta col metodo delle schede segrete per l'appalto dei suaccennati quattro lotti il cui oggetto viene espresso dalla seguente tabella.

Lotti	GENERI	QUANTITA' di ogni genere da provvedersi durante lo appalto	Prezzi d'asta per ogni genere	AMMONTARE della fornitura per ogni genere	AMMONTARE della fornitura per ogni lotto
6	Patate . . . . »	81142 —	0,10	8114 20	17851 24
	Rape . . . . »	—	—	—	
	Erbaggi . . . . »	81142 —	0,12	9737 04	
7	Olio d'olivo p. condimento »	3268 —	1,40	4575 20	36840 —
	Petrolio raffinato. . . . . »	29280 —	0,75	21960 »	
	Olio d'olivo p. illuminaz . »	9368 —	1,10	10304 80	
8	Burro . . . . »	1235 520	3,00	3706 56	61253 26
	Strutto . . . . »	—	—	—	
	Lardo . . . . »	16144 160	1,90	30673 90	
	Cacio . . . . »	2246 400	2,00	4492 80	
	Latte di vaccina . . . . Litri	7320 —	0,40	2928 »	
	Uova. . . . . Dozz.	19452 —	1,00	19452 »	
9	Legna di essenza forte Mir.	221880 —	0,26	57688 80	59697 60
	Ceppi id . . . . »	—	—	—	
	Carbonella vegetale . . . »	2160 —	0,38	820 80	
	Paglia. . . . . »	2640 —	0,45	1188 »	
	Foglie di grano turco . »	—	—	—	

La gara avrà luogo distintamente per ogni lotto, si aprirà sulla base del prezzo determinato per ciascuno di essi nella sovrariportata tabella e secondo la progressione in cui vi sono esposti: l'aggiudicazione avrà luogo quando anche non si presentasse che un solo offerente e sarà vincolata all'osservanza dei capitoli speciali che continueranno ad essere visibili presso questa prefettura nelle ore d'ufficio.

Gli aspiranti per essere ammessi all'asta dovranno giustificare la propria idoneità e responsabilità, ed inoltre depositare a titolo di cauzione provvisoria una somma eguale al tre per cento dell'ammontare del lotto o dei lotti ai quali vogliono concorrere.

L'aggiudicatario definitivo dovrà poi prestare una cauzione corrispondente al 5 per cento del prezzo dei lotti aggiudicatigli.

Il deliberamento provvisorio sarà soggetto ad offerte di ulteriore ribasso non inferiore al ventesimo dell'ammontare della seguita aggiudicazione.

Roma, 10 dicembre 1887.

2759 Il Segretario delegato ai contratti: ROSSI A. LUIGI.

COMUNE DI NOCI
in Provincia di Terra di Bari

Avviso d'Asta

Si fa noto che alle ore 10 ant. del giorno 18 corrente decembre nell'ufficio dell'Assessore delegato di questo comune, si terranno gl'incanti pubblici per l'appalto della illuminazione notturna in questo abitato.

La base degl'incanti è di annue lire 5564,06 per numero 118 fanali a petrolio in ragione di L. 47,17 ognuno.

Lo appalto avrà la durata di anni quattro dal 1. gennaio anno veniente.

I fatali pel ribasso del ventesimo scadranno a mezzodì del giorno 25 corrente dicembre.

Le condizioni analoghe sono visibili in questa Segreteria comunale.

Noci, 9 dicembre 1887.

2713 Il Segretario: DE TOMMASI.

Deputazione Provinciale di Ravenna

Esperimento per il ribasso del ventesimo.

Essendosi ottenuto il ribasso di lire 3106,60 sulle lire 13956 dell'asta, che oggi ebbe luogo per l'appalto dei lavori di manutenzione della strada provinciale (Reale dalla strada Raspona al ponte della Bastia) per il quinquennio 1888-1892

SI NOTIFICA

che fino alle 12 meridiane di giovedì 15 corrente si riceveranno nella Segreteria di questa Provincia le offerte in diminuzione non minore del ventesimo sul prezzo dell'aggiudicazione fatta in lire 10849,40, sotto le condizioni ed avvertenze enunciate nel primo avviso d'asta.

Ravenna, 9 dicembre 1887.

2737 Il Segretario Provinciale: CORELLI MANFREDI.

MINISTERO DELLE FINANZE — Direzione Generale delle Gabelle

INTENDENZA DI FINANZA IN GENOVA

Avviso d'Asta *per secondo incanto.*

Essendo riuscito infruttuoso l'incanto tenuto addì 3 dicembre 1887 per lo appalto della rivendita dei generi di privativa n. 5 nel Comune di Genova via Porta d'Arco, nel Circondario di Genova Provincia di Genova e del reddito medio di lire 5379,61, calcolato sullo smercio dei tabacchi nazionali, avendo dato quello di

dal 1° luglio 1884 al 30 giugno 1885 L. 4667,40
dal » » 1885 al » » 1886 » 5662,94
dal » » 1886 al » » 1887 » 5809,48

Si fa noto che nel giorno 30 del mese di dicembre 1887 alle ore 10 antimeridiane sarà tenuto nell'ufficio d'Intendenza in Genova un secondo incanto ad offerte segrete, avvertendo che si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche non vi sia che un solo offerente.

La rivendita suddetta deve levare i generi dal magazzino privative in Genova (2° circond.)

Gli obblighi ed i diritti del deliberatario sono indicati da apposito capitolato, ostensibile presso l'Intendenza di finanza e presso l'ufficio di vendita dei generi di privativa suddetto.

L'appalto sarà tenuto colle norme e formalità stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Coloro che intendessero aspirare al conferimento di detto esercizio, dovranno presentare nel giorno e nell'ora suindicata, in piego suggellato, la loro offerta scritta su carta bollata da lire 1 all'ufficio d'Intendenza in Genova e conforme al modello posto in calce al presente avviso.

Le offerte, per essere valide, dovranno:

1. Esprimere in tutte lettere l'annuo canone offerto;

2. Essere garantite mediante deposito di lire 538 corrispondente al decimo del presuntivo reddito suesposto. Il deposito potrà effettuarsi in numerario, in vaglia o buoni del Tesoro, ovvero in rendita consolidata italiana calcolata al prezzo di Borsa della capitale del Regno;

3. Essere corredate da un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi.

Le offerte mancanti di tali requisiti, o contenenti restrizioni o deviazioni dalle condizioni stabilite, o riferentisi ad offerte di altri aspiranti, si riterranno come non avvenute.

L'aggiudicazione avrà luogo sotto l'osservanza delle condizioni e riserve stabilite nel ripetuto capitolato a favore di quell'aspirante che avrà offerto il canone maggiore, semprechè sia superiore o almeno eguale a quello portato dalla scheda dell'Amministrazione.

Seguita l'aggiudicazione saranno immediatamente restituiti i depositi agli altri aspiranti. Quello del deliberatario sarà trattenuto fino al momento della stipulazione del contratto e della prestazione della cauzione stabilita dall'articolo 4 del capitolato d'oneri.

Sarà ammessa entro il termine perentorio di giorni 15 l'offerta di aumento non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Saranno a carico del deliberatario tutte le spese per la pubblicazione degli avvisi d'appalto, quella per la inserzione dei medesimi nel giornale della provincia e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, (quando ne sia il caso), le spese per la stipulazione del contratto, le tasse governative e quelle di registro e bollo.

Genova, il 9 dicembre 1887. L'INTENDENTE.

OFFERTA:

Io sottoscritto mi obbligo di assumere l'esercizio della rivendita dei sali e tabacchi num. nel Comune di frazione di via in base all'avviso d'appalto (data e numero) pubblicato dall'ufficio d'Intendenza in sotto l'esatta osservanza del relativo capitolato d'oneri, e di pagare a tale effetto il canone annuo di lire (in lettere e cifre).

Unisco i documenti richiesti dal suddetto avviso.

Sottoscritto N. N.

(condizione e domicilio dell'offerente)

Al di fuori

Offerta per l'appalto della rivendita dei sali e tabacchi n. nel Comune di frazione di via

2751

Regia Prefettura di Roma

Avviso di provvisoria aggiudicazione.

Nei pubblici incanti ai quali si è proceduto ieri presso questa Prefettura col metodo delle schede segrete per lo appalto in nove distinti lotti della provvista dei commestibili e combustibili necessari pel mantenimento delle guardie e dei detenuti nelle colonie penali agricole di Roma, sono stati provvisoriamente aggiudicati i primi cinque lotti col ribasso percentuale risultante dalla seguente tabella.

Lotti	GENERI	QUANTITA' d'ogni genere da provvedersi durante l'appalto	PREZZI d'asta per ogni genere	Ammontare della fornitura per ogni genere	Ammontare della fornitura per ogni lotto	RIBASSO percentuale ottenuto
1	Pane bianco . . . . Kil.	169287 —	0,40	67714 80	633489,18	4,33
	Pane pei detenuti sani »	1571595 520	0,36	565774 38		
2	Carne di vitello . . . »	—	—	—	214857,91	9 »
	Carne di vaccina . »	—	—	—		
	Carne di bue e manzo »	165275 320	1,30	214857 21		
3	Vino . . . . Ett.	2439 69	45,00	109786 05	110361,40	12 »
	Aceto . . . . »	15 55	37,00	575 35		
4	Riso . . . . Kil.	130899 200	0,44	57595 64	88251 —	4 »
	Fagiuoli e legumi secchi »	95798 —	0,32	30655 36		
5	Paste di 1ª qualità. »	23120 400	0,52	12022 60	85402,05	3,90
	Paste di 2ª qualità . »	155319 520	0,46	71446 97		
	Semolino . . . . »	4026 —	0,48	1932 48		
	Farina di granoturco »	—	—	—		

Si fa quindi noto che alle ore 12 meridiane del giorno 19 decembre volgente scadrà il termine utile per presentare offerte di ulteriore ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di provvisorio deliberamento.

Per le maggiori notizie che possono interessare gli aspiranti al detto appalto, si richirma qui il contenuto del manifesto datato 26 novembre scorso.

Roma, 10 dicembre 1887.

Il Segretario delegato ai contratti
ROSSI A. LUIGI

2760

Deputazione Provinciale di Ravenna

Quinquennale manutenzione delle strade di Massa e Selice dal 1º gennaio 1888 a tutto dicembre 1892.

Essendosi ottenuto il ribasso del ventesimo sulla somma di prima aggiudicazione di L. 9402: 95 col quale ribasso venne ridotto il canone a L. 8932: 81, si avvisa che nel giorno di giovedì 15 corrente alle ore 11 antimeridiane si apriranno nell'ufficio provinciale gli incanti per la delibera definitiva al miglior offerente sulla prericordata somma di L. 8932: 81 a cui è stato ridotto il prezzo d'appalto.

S'invita pertanto chiunque intenda assumere tale impresa a trovarsi in detto giorno ed ora nella Residenza Provinciale per fare la rispettiva offerta (previo il deposito di L. 1800 per spese d'asta) portante ribasso sul detto prezzo di L. 8932: 81 ed assistere agli incanti che saranno tenuti ad accensione di candele sotto le condizioni ed avvertenze enunciate nell'avviso 24 novembre scorso.

Ravenna, 9 dicembre 1887.

Il Segretario Provinciale
CORELLI MANFREDI.

2739

Deputazione Provinciale di Ravenna

Esperimento per il ribasso del ventesimo.

Essendosi ottenuto il ribasso di lire 2508,22 sulle lire 11401 dell'asta che oggi ebbe luogo per l'appalto dei lavori di manutenzione delle strade provinciali Lughese e S. Bernardino per il quinquennio 1888-1892

SI NOTIFICA

Che fino alle 12 merid. di giovedì 15 dicembre corrente si riceveranno nella Segreteria di questa Provincia le offerte in diminuzione non minore del ventesimo sul prezzo dell'aggiudicazione fatta in lire 8892,78, sotto le condizioni ed avvertenze enunciate nel primo avviso d'asta.

Ravenna, 9 dicembre 1887.

Il Segretario Provinciale: CORELLI MANFREDI.

2738

Direzione del Lotto di Torino

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 30 dicembre 1887 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco numero 22, nel comune di Chieri con l'aggio medio annuale di lire 4126.

Il Banco è stato assegnato alla categoria di quelli da concedersi alle vedove di impiegati aventi diritto a pensione.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta fornita del competente bollo, corredata dei documenti indicati dall'art. 12 del regolamento sul lotto.

Si avverte che, a guarentigia dell'esercizio del Banco medesimo, dovrà essere prestata una malleveria in titoli del Debito Pubblico dello Stato corrispondente al capitale di lire 3900 o con deposito in numerario presso la Cassa dei Depositi e Prestiti: e che il titolare di detto banco sarà assoggettato ad una ritenuta del 2 1[2 0[0 sull'aggio lordo, a favore del Monte vedovile dei Ricevitori del lotto.

Nella istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Torino, addì 10 dicembre 1887.

IL DIRETTORE.

2735

P. G. N. 85557.

S. P. Q. R.

Avviso di Vigesima

Fornitura di pietrisco siliceo.

Nell'esperimento d'asta tenutosi ieri per la fornitura di pietrisco siliceo, si ottennero i seguenti ribassi:

1. lire 1,50 per cento, sull'ammontare di lire 22,000, previsto pel materiale occorrente alla strada Prenestina.

2. Lire 1,50 per cento, sull'ammontare di lire 17,000, previsto pel materiale occorrente alla strada Tusculana.

3. Lire 15,50 per cento, sull'ammontare di lire 30,000, previsto pel materiale occorrente alla strada delle Mura alla sinistra del Tevere.

Ora si fa noto che, stante la decretata abbreviazione dei termini, fino alle ore 2 pomeridiane di venerdì, 16 decembre corrente, potranno essere presentate all'onorevole signor Sindaco, od a chi per esso, le schede per le migliorie di ribasso, non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione; del che, seduta stante, verrà redatto verbale d'aggiudicazione vigesimale, ferme restando tutte le condizioni espresse nell'avviso d'asta del 1 decembre corrente, n. 83595.

Roma, dal Campidoglio il 10 decembre 1887.

Il Segretario Generale: A. VALLE.

2718

Credito Commerciale di Firenze

Società Anonima — Sede in Firenze

Capitale Sociale L. 150,000 — interamente versato

Gli azionisti del Credito Commerciale di Firenze sono convocati in Assemblea Generale ordinaria per il dì 29 gennaio prossimo, a ore 1 pomeridiane nella Sede della Società, piazza S. Lorenzo num. 1, piano primo per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1º Relazione del Consiglio d'Amministrazione sull'Esercizio 1887;

2º Rapporto dei Sindaci.

3º Approvazione del Bilancio dell'Esercizio 1887 e repartizione degli utili;

4º Esonero per gli attuali funzionari, in caso di rielezione, dall'obbligo di dare cauzione maggiore di quella fissata dallo Statuto sociale;

5º Elezione di quattro Consiglieri effettivi, di due Consiglieri supplenti, di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti.

Avvertenze. — Per l'articolo 37 dello Statuto, fanno parte dell'Assemblea generale tutti gli azionisti possessori di cinque azioni nominative, o quelli che abbiano depositato cinque azioni al portatore tre giorni almeno prima di quello stabilito per l'adunanza.

Tale deposito sarà eseguito nella Cassa Sociale, non più tardi del dì 26 gennaio prossimo.

Sarà rilasciato ai signori azionisti il biglietto di ammissione all'adunanza con l'indicazione della quantità dei voti di cui ciascuno di essi potrà disporre.

Qualora per difetto di numero legale non potesse aver luogo l'adunanza, resta fin d'ora convocata nuovamente per il dì 5 febbraio prossimo, a ore 1 pom. nella località sopra indicata.

Firenze, 7 dicembre 1887.

Il Presidente: F. MEDICI.

Il Segretario: Avv. E. MAYER.

2750

ESTRATTO.

Regnando Umberto I per grazia di Dio e volontà della Nazione Re d'Italia.

Estratto degli atti 19 dicembre 1886, n. 1563[94 e 16 ottobre 1887, n. 1612[74 di repertorio a rogito del sottoscritto notaro dott. Carlo Madini, residente in Lodi, registrati a Lodi gratuitamente il primo il 9 gennaio 1887, al n. 320, volume 32, ed il secondc il 24 ottobre 1887, al n° 84, vol. 33.

Contenenti

l'atto costitutivo, il programma e lo statuto della Società Anonima Cooperativa dal nome:

BANCHE AGRARIE CONFEDERATE.

Certifica il sottoscritto notaro che dai predetti atti a suo rogito 19 dicembre 1886 e 16 ottobre 1887 risulta la costituzione di una Società Anonima Cooperativa a capitale illimitato con sede in Lodi, e che dalle risultanze dei suddetti due istromenti originali e suoi allegati, esistenti nei suoi rogiti, formanti un sol atto, risultano inoltre i seguenti dati e patti.

Lo scopo della Società è di procurare il credito ai proprii soci mediante la mutualità ed il risparmio, nonchè di promuovere fra i suoi membri i progressi dell'agricoltura.

La durata della Società è di anni 90 (novanta) a datare dal giorno in cui essa è legalmente costituita.

I soci devono appartenere all'Associazione dei conduttori di fondi, od avere altre qualità determinate nell'adunanza di costituzione 16 ottobre 1887 in applicazione dello statuto come segue:

« La persona o Ditta che intende far parte della Società deve appartenere « all'Associazione dei conduttori di fondi od attendere a speciali operazioni « di lavorazione sui fondi, o di prima manufazione delle derrate.

« Può ammettersi come azionista chi è assunto ad impiego od a consu« lenza legale, tecnica ed economica a favore della Società, e chi abbia acqui« stato benemerenza verso di essa ».

Le azioni della Società sono nominative di lire cinquanta (L. 50). A costituire la Società si richiedeva la previa firma di tremila (n. 3000) azioni, ed il versamento di due quinti di ogni azione. Però venne schiarito nell'adunanza di costituzione della Società che con tale disposizione non s'intende di rinunciare al disposto dell'articolo 222 colla seguente testuale aggiunta all'art. 97 dello statuto.

« Col presente articolo non s'intende di rinunciare alla disposizione del« l'articolo 222 del Codice di commercio, che esonera le società cooperative « dall'obbligo di cui all'articolo 131 di detto Codice di provare il versa« mento ivi prescritto come all'art. 135 successivo; per il che la prova del « versamento voluta dal presente statuto potrà essere data in ogni modo « valido per la legge ordinaria civile. »

Si sono sottoscritte previamente all'atto costitutivo della Società n. 3079 (tremilasettantanove) azioni con versamento di lire venti per ogni azione, con obbligazione quindi nei soci per il capitale di lire 153,950, col versamento in acconto di lire sessantunmilacinquecentottanta (L. 61,580) per capitale e lire ottocentotrentadue (L. 832) per tassa d'ingresso di lire quatt , tassa pagata da n. 208 azionisti.

In totale perciò furono effettivamente versate per questi due titoli L. 62,412 (sessantaduemilaquattrocentododici).

Gli altri versamenti devono poi essere richiamati dall'Amministrazione costituita.

Le azioni furono sottoscritte avanti diversi notai all'uopo delegati dai procuratori, le quali sottoscrizioni costituiscono gli allegati *A*, *G*, *H*, *I*, *L* del l'istrumento 19 dicembre 1886, n. 1563[94 sopra citato e che in ordine alfabetico si trascrivono in questo estratto come segue:

Alfieri Andrea, di Roccafranca, azioni 36 - Agosteo Luigi, di Novara, id. 2 - Aguzzi ing. Giuseppe, di Fossarmato, id. 4 - Ambrosioni avvocato Bortolo, di Lograto, id. 37 - Ariali Carlo, di Sordio, id. 5 - Alberti Giovanni di Corzana, id. 5 - Anelli avvocato Marc'Antonio, di Lodi, id. 1 - Arrigoni Bortolo, di Gaggiano, id. 8 - Bassi Antonio, di Corzano, id. 2 - Beretta Riccardo, di Abbiategrasso, id. 17 - Bariggi Paolo, di Lodivecchio, id. 3 - Bariggi Giuseppe, di Lodivecchio, id. 5 - Bellinzona ing. Giuseppe, di Lodi, id. 16 - Bergamaschi Luigi, di Lodivecchio, id. 1 - Bergamaschi Achille, di San Zenone al Lambro, id 4 - Bergamaschi Germano, di Albairate, id. 4 - Bersani Cesare, di Manerbio, id. 25 - Bersani Luigi, di Siziano, id. 62 - Beretta Federico, di Cinago, id. 5 - Besozzi Luigi, di Vinolo Preda bissi, id. 11 - Bianchi Giuseppe, di Bescapè, id. 2 - Bianchi Costantino, di Siziana, id. 6 - Bianchi Rinaldo, di Pieve Emanuele, id. 11 - Bottoni Luigi, di Roncara, id. 7 - Bottoni Pietro, di San Zenone al Lambro, id. 12 - Bondiali Facondo, di Villanterio, id. 2 - Boccadoro Antonio, di Lodi, id. 2 - Bianchini Francesco, di Somaglia, id. 2 - Boselli Ettore, di Ledi, id. 6 - Bozzi Giovanni, di Carpiano, id. 17 - Bozzi Carlo, di Chiaravalle Milanese, id. 4 - Bozzi Ermenegildo, di Corzano, id. 7 - Bramante Giovanni Arnolfo, di Trino Vercellese, id. 100 - Bramante Gaudenzio, di Novara, id. 52 - Bravi Antonio, di Secugnago, id. 1 - Brambilla Ambrogio, di Milano, 2 - Bredi Carlo, di Castiglione d'Adda, id. 1 - Bresciani Giovanni, di Orzinovi, id. 5 - Cabrini Antonio, di Cazzimani, id. 50 - Cabrini Carlo, di Vigonzone, id. 52 - Cagnola avv. Francesco, di Lodi, id. 48 - Carimati ing. Luigi, di Quinto Stampi, id. 2 - Carimati ing. Natale, di Graffignana, id. 8 - Castaldi Cesare, di Senna Lodigiana, id. 5 - Castaldi Giovanni fu Francesco, di Novara, id. 6 - Castaldi Giovanni fu Giovanni, di Novara, id. 5 - Castaldi Guglielmo, di Comazza, id. 6 - Cerri Pietro, di Bertonico, id. 10 - Cerina Angelo, di Briona, id. 2 - Ciceri Giuseppe, di Cervignano, id. 5 - Chiappa Pietro, di Robecco, id. 2 - Corbellini Angelo, di Pieve Finiraga, id. 4 - Colombani Albrisi, di Lodi, id. 1 - Corbellini Antonio, di Caseletto Lodigiano, id. 2 - Corbellini Pietro, di Galgagnano, id. 2 - Cornalba avv. Giuseppe, di Lodi, id. 4 - Coronelli Luigi, di Rodano, id. 40 - Corsi Luigi, di Caseletto Lodigiano, id. 3 - Curletti Pietro, di Milano, id. 20 - Curti Cesare, di Cazzimani, id. 2 - Dacò Agostino, di Gaggiano, id. 65 - Dacò Daniele, di Torriano, id. 3 - De Giuli Pietro, di Ghedi, id. 42. - Del Pio Achille, di Cascina Boffalora di Milano, id. 2 - De Micheli Leonardo, di Due Miglia, id. 100 - De Vecchi Achille, di Paullo, id. 58 - De Vecchi Carlo di S. Angelo Lodigiano, id. 2 - De Vecchi Domenico, di Villambara, id. 17 - De Vecchi Luigi, di Pezzolo di Tavazzano, id. 22 - Dossena Gaetano, di Agnadello, id. 3 - Ercoli Damiano, di Peschiera Borromea, id. 3 - Fajini don Ferdinando, di Vermezzo, id. 2 - Ferla Gaetano, di Melegnanello, id. 2 - Fiorini dott. Giovanni, di Pieve d'Olmi, id. 5 - Folli Egidio, di Milano, id. 10 - Formenti Emilio, di Cavenago d'Adda, id. 7 - Formenti Ercole, di Cazzimani, id. 2 - Formenti Edoardo, di Lodivecchio, id. 1 - Formenti Annibale, di Lodivecchio, id. 5 - Formenti rag. Luigi fu Giovanni, di Sordio, id. 12 - Formenti Luigi, di Lodi, id. 97 - Formenti ing. Pietro, di Lodivecchio, id. 15 Fracassi Giovanni, di Vibaldone, id. 21 - Galbarini Camillo, di Morimondo, id. 3 - Galbarini Angelo, di Milano, id. 4 - Gallavresi Enrico, di Milano, id. 1 - Gallotti Antonio, di Isola Balbo, id. 5 - Gallotti Giuseppe, di Rosate, id. 10 - Gandolfi Gerolamo, di Montanaso Lombardo, id. 8 - Gandolfi Giuseppe, di Milano, id. 100 - Gambini ing. Davide, di Sant'Angelo Lodigiano, id. 22 - Gambini Giovanni, di Sant'Angelo Lodigiano, id. 10 - Garbelli Giuseppe, di Merlino, id. 22 - Gandini Vincenzo, di San Giuliano, id 15 - Geddo Giacomo, di Trecate, id. 2 - Gellera Enrico e Giovanni, di Cerro al Lambro, id. 3 - Gellera Anselmo, di San Donato Milanese, id. 1 - Gelmini Paolo, di Lodi, id. 25 - Gibelli Francesco, di Villanterio, id. 6 - Gibelli Giuseppe di Antonio, di Vibaldone, id. 12 - Gorla Andrea, di Novara, id. 35 - Gorla Giovanni, di Lodi, id. 5 - Griffini Pietro, di Vittadone, id. 6 - Griffini Angelo, di Carpiano, id. 10 - Griffini Carlo, di Civesio, id. 19 - Griffini ing. Natale fu Battista, di Ospedaletto, id. 59 - Griffini Antonio, di Garlasco, id. 2 - Granata Massimiliano, di Lodi e Chiasi, id. 2 - Grossi Antonio, di Senna Lodigiana, id. 4 - Grossi Giovanni, di Pieve Fissirago, id. 6 - Guasconi Giovanni, di Lodi, id. 2 - Guala avv. Luigi, di Vercelli, id. 1 - Guida Giacomo, di Orfenga, id. 5 - Guamaroli Felice, di Riazza, id. 22 - Guzzeloni Luigi, di Chiesa Rossa Milanese, id. 5 - Gazzi Alberico, di Gambaloita di Milano, id. 2 - Invernizzi Felice, di Torre d'Arese, id. 8 - Locatelli Antonio, di Galgagnano, id. 4 - Lorenzetti Giuseppe, di Aguadèllo, id. 1 - Lucini Alessio, di Cavenago d'Adda, id. 2 - Lunghi Alessandro, di Orzinuovi, id 1 - Madonini Gio. Batt. di Marudo, id. 2 - Madonini Carlo, di Cascina Triulzina, id. 3 - Maggi Cesare, di Vidigulfo, id. 4 - Magnaghi Gius., di Montecardi, com. di Goggiano, id. 3 - Majocchi Ant., di Lodivecchio, id. 2 - Mamoli Bassano, di Cavenago d'Adda, id. 2 - Manzoni Carlo, di Landriano, id. 2 - Manfredi avv. Pietro, di Milano, id. 1 - Maraffi Cornelio, di Trucazzano, id. 5 - Mariani Carlo, di Caselletto Lodigiano, id. 5 - Marini Giovanni, di Melegnanello, id. 2 - Massimini Angelo, di Bertonico, id. 2 - Moneta Enrico, di Azzano Mella, id, 13 - Monfrini Domenico, di Montanaso, id. 6 - Monfrini Pietro, di Mulazzana, id. 2 - Maro Giuseppe, di Galgagnano, id. 65 - Maro Enrico di Galgagnano, id. 10 - Muggiani Giuseppe di Arzagna, id. 1 - Negrini Giuseppe, di Offlaga (Brescia), id. 50 - Oriani rag. Alessandro di Paderno Milanese, id. 2 - Ortuani Angelo, di Lodi e Chiosi, id. 1 - Ortuanni Giovanni, di Cantonale, id. 1 - Ottobelli Paolo, di Ossaga, id. 2 - Palmeri Giulio, di Ospedaletto Lodig., id. 10 - Papetti Angelo, di Villarossa, id. 10 - Pecci Francesco, di Bertonica, id. 2 - Pea Paola, di Verolavecchia, id. 8 - Pellegata rag. Carlo, di Gaggiana, id. 5 - Pigoli Giacomo, di Pieve del Mona, id. 5 - Pigoli Rosalina, di Sesto ed Uniti, id. 4 - Pigoli Gaspare, di Pieve del Mona, id. 4 - Pavesi avv. Riccardo, di Milano, id. 1 - Pirzio Felice, di Molinazzo di Pavia, id. 2 - Picazzi Stefano, di Lodi e Chiosi, id. 10 - Pagliari Carlo, di Calvizzano, id. 4 - Pozzoli Luigi, di Somaglia, id. 2 - Pravedoni Beano, di Crema, id. 2 - Pravedoni Giuseppe, di Crema id. 2 - Pravedoni Leopoldo, di Abbiategrasso, id. 2 - Preti Lucca, di Lacchiarella, id. 22 - Rai Paolo, di Cavenago d'Adda, id. 3 - Raimondi Luigi, di Abbiategrasso, id 2 - Ravizzini Ezechiele, di Bertanico, id. 2 - Raminalfi avv. Giuseppe, di Riozza, id. 100 - Reati Luigi, di Carpiana, id. 5 - Ricotti ing. Carlo, di Bornasco di Pavia, id. 4 - Rizzi ing. Vincenzo, di Cervignano, id. 40 - Robecchi Pietro, di Mulazzana, id. 25 - Rossi Ambrogio, di Zelobuonpersico, id. 4 - Rossi Luigi, di Terranova de Passerini, id. 88 - Rossi Battista, di Zorlesco, id. 3 - Rossi Giovanni, di Monticelli Sillaro, id. 2 - Rosti Filippo di Paulla, id. 5 - Salvini Angelo, di Landriana, id. 40 - Salvini ing. Vittorio, di Landriana, id. 5 - Schieroni Ambrogio, di Abbiategrasso, id. 35 - Sconfietti Achille, di Binasco, id. 5 - Scotti avv. Antonio, di Lodi, id. 3 - Spazzini Carlo, di Cissago, id. 8 - Spinelli Angelo, di Cavenago d'Adda, id. 82 - Stabilini Ignàzio, di Pieve Fissiraga, id. 2 - Stabilini ing. Carlo, di Carpiano, id. 100 - Stabbia Alessandro, di Lodi, id. 11 - Strada Ercole, di Pralboino (Brescia), id. 1 - Taccani Giuseppe, di Albairate, id. 10 - Tara Achille, di Soma-

glia, id. 45 - Tanzi Costante di Casalta, id. 2 - Tarenzi Ercole, di Carzano, id. 36 - Terzaghi Maria, di Cavacurta, id. 2 - Terzoli Alessandro, di Morimondo, id. 2 - Tessera Antonio, di Tavernasca, id. 2 - Ticozzi Angelo, di Bravacco, id. 2, - Ticozzi Luigi, di Mascinago, id. 90 - Ticozzi Ermenegildo, di Rodana, id. 2 - Ticozzi Cesare, di Maciniago, id 2 - Tosetti Arturo, di Lodi, id. 1 - Trabucchi Ercole, di Torre Vecchia Pia, id. 22 - Tronconi Guglielmo, di Lardirago, id. 1 - Varicchi Enrico, di Brandico, id. 7 - Vigevano Giovanni, di Agnadello, id. 1 - Volonterio Clemente, di Melegnano, id. 100 - Zanaboni Francesco, di Villanova Sillaro, id. 2 - Zaninelli ing. Aurelio, di Lodi, id. 1 - Zanotti Guglielmo, di S. Pietro Mosezzo, id. 37 - Zavaglio Andrea, di Orzinuovi, id. 5 - Zoncada Luigi, di Cerro al Lambro, id. 23 - Zoncada Emilio, di Comazza, id. 27 - Zucchi dott. Luigi di Noviglio, id. 84.

Totale azioni N. 3079.

Alla adunanza 16 ottobre p° p° sono intervenuti 117 dei prenominati 208 azionisti, rappresentando 2312 azioni delle 3079.

Venne data prova del versamento dei due quinti sulle azioni mediante la somma di lire 62412 numerata e verificata dal notaio e testimoni, e rimessa poi agli amministratori nominati nella stessa adunanza generale.

La istituzione di credito funziona col tramite di Banche Agrarie locali che si istituiscono le prime dai promotori per Circondario, quando vi si raggiunga il numero di 100 soci e di mille azioni, unendo più Circondari, ove d'uopo. Il Consiglio della Unione può istituirne per mandamenti senza condizione di numero di soci e di numero di azioni.

La amministrazione è costituita di un presidente, di cinque sindaci e di tre probiviri nominati dalla adunanza generale degli azionisti, nonchè da Comitati delle Banche locali formati da un presidente, da sei membri, da cinque censori eletti dalla adunanza degli azionisti del Circondario o Circondari aggruppati nella Banca locale.

Il presidente di ogni Banca locale e due delegati al suo Comitato, raccolti presso il presidente della Unione con esso ed i sindaci nominano quattro consiglieri della Unione e designano poi tra loro un vicepresidente.

Così il presidente comune, i presidenti delegati delle Banche locali ed i quattro consiglieri, come sopra nominati formano il Consiglio della Unione. Tutti gli incarichi sono limitati a due anni, e non sono rieleggibili pei due anni successivi; ma il presidente della Unione e quelli dei Comitati restano rispettivamente nel Consiglio della Unione o nel Comitato per due anni dopo scaduti.

Le operazioni di credito si fanno esclusivamente dai Comitati delle Banche locali, cui si rimette l'importo delle azioni e delle tasse degli azionisti del rispettivo Circondario, e dopo istituite, esse deliberano la ammissione dei nuovi soci.

Le principali attribuzioni del Consiglio della Unione sono: il fissare i limiti delle operazioni delle Banche locali; approvare quelle il cui importo supera la metà del fitto che paga l'accreditato o che merita il fondo da esso condotto; regolare il funzionamento di esse, disporre pei fondi esuberanti o deficienti, provocare istituzioni di progresso nella produzione e nello smercio agrario.

Gli utili si conteggiano separatamente da ogni Banca locale, dedotte le proprie spese o perdite e si assegnano per il 50 per 0[0] agli azionisti sino a raggiungere il 3 per 0[0] dell'importo versato per la azione e del suo aumento di valore per riserve. Il dippiù si aggiunge alla riserva, a cui va pure un 25 0[0] degli utili. Altro 20 0[0] va al fondo di riserva della Unione e 5 0[0] resta a disposizione del Comitato pei suoi impiegati.

Degli obblighi verso i terzi risponde prima ogni Banca locale colle proprie azioni e riserve, poi tutti gli azionisti della Unione coll'organo del Consiglio di essa.

Il bilancio sociale si costituirà dei singoli bilanci delle Banche locali indicando il capitale di ognuna colle loro rendite e spese di esercizio, diviso in distinte categorie, a norma delle singole operazioni, colla somma degli utili conseguiti e delle perdite sofferte, collegati in un conto comune dal Consiglio della Unione.

Le adunanze degli azionisti sono ordinarie una volta l'anno, e straordinarie. Sono inoltre parziali per Banche locali, e generali per la Unione. La adunanza ordinaria per le Banche locali si tiene in marzo, per la validità della prima adunanza deve intervenire il terzo degli azionisti, la seconda è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. La adunanza della Unione si tiene in aprile, dopo quelle di tutte le Banche locali, è valida alla prima convocazione coll'intervento del decimo degli azionisti, alla seconda qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le adunanze straordinarie dei soci della Unione sono indette a richiesta del Consiglio della Unione o dei Sindaci o di 100 soci. Quelle dei soci di ogni Banca locale si tengono a richiesta dei censori o di un numero di soci proporzionato al totale degli ascritti alla Banca locale.

La convocazione delle adunanze tutte segue con avvisi da pubblicarsi almeno quindici giorni prima nel giornale della Associazione dei Conduttori di fondi, nel giornale del Comizio agrario del luogo ove ha sede ogni Banca locale, negli uffici rispettivi, ed ove è prescritto dalle leggi riflettenti le società anonime, cooperative. La adunanza formalmente indetta e tenuta rappresenta tutti gli azionisti e li obbliga.

Il presente estratto dei succitati istromenti 19 dicembre 1886 e 16 ottobre 1887, a rogito del sottoscritto notaio, e del cui contenuto, esposto in via sommaria, si garantisce l'autenticità, lo si rilascia in sei esemplari per i depositi, pubblicazioni ed affissioni di cui agli articoli 89, 90, 91 e 94 del vigente Codice di commercio.

In fede di che impresso il segno del nostro tabellionato in margine, mi sottoscrivo,

Lodi, li 26 novembre 1887.

Dott. Carlo Madini, notaio residente in Lodi, rogato.

N. 308 R. R. Pres. 28 ottobre 1887.

DECRETO

Il R. Tribunale civile e correzionale di Lodi, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori cav. Luigi Bottacco, presidente, e giudici Greco avv. Antonio e Riccardi Michele avvocato; udita la relazione dell'avanti steso ricorso fatta dal giudice delegato e lette le conclusioni del Pubblico Ministero;

Attesochè dai prodotti documenti consta che, in ottemperanza, anche, al tenore del precedente decreto 15 gennaio 1887, n. 1, furono regolarmente adempite le condizioni stabilite dalla legge per la legale costituzione della Società anonima cooperativa di che si tratta;

Visti gli articoli 91 e 215 e seguenti del Codice di commercio,

Autorizza

La trascrizione nel registro delle Società e l'affissione nelle forme di legge degli atti 19 dicembre 1886 e 16 ottobre 1887, rogiti dal notaio D.r Carlo Madini, di Lodi, contenenti la costituzione della Società Anonima Cooperativa di credito, sotto la denominazione di « Unione di Banche Agrarie Confederate » con sede in Lodi.

Lodi, 5 novembre 1887.

BOTTACCO, presidente.

Tosetti, cancelliere.

Per copia conforme all'originale in atti di questa cancelleria.

Lodi, 8 novembre 1887.

Il cancelliere: Tosetti.

Depositato nella cancelleria del Tribunale civile e correzionale di Lodi il giorno 29 novembre 1887, ed inscritto al n. 41 del registro d'ordine, al numero 19 del registro trascrizioni ed al n. 32 del registro Società, vol. III, numero 41.

2600 Il cancelliere: C. Tosetti.

(2ª *pubblicazione*)

Avviso di vendita giudiziale

Si deduce a notizia che ad istanza dei signori coniugi Santarelli Filippo e Battifoglia Vittoria nel giorno di venerdì 13 gennaio 1888 avanti la prima sezione del Regio Tribunale Civile di Roma saranno posti all'incanto e deliberati al maggiore offerente i sottodescritti immobili a danno di Gentili Pietro.

1. Utile dominio di terreno posto in Monte Compatri contrada Valle Pogli e Sterparo della quantità superficiale di circa mezza quarta, confinante Luciano Ciuffa, Agostino ed Angelo Martini e stradella, salvi ecc. responsivo alla quinta verso l'Eccma. Casa Borghese, distinto in mappa col num. 1571 sez. 1ª gravato del tributo diretto verso lo Stato di lire 0,42.

2. Terreno vignato responsivo al quinto a favore dell'Eccma. Casa suddetta, posto in Monte Compatri contrada Ponte Comune in mappa n. 1726, sezione 1ª gravato del tributo annuo diretto verso lo Stato di lire 0,28, confinante Angelo Romanelli, Celestino, Agostino e Teresa Cocchi vedova Villa.

3. Vigna posta in Monte Compatri vocabolo Colle della Fontana, confinante con Francesco Croci, Flavio Salvatori ed Andrea Antrecciagli, distinto in mappa col n. 3194, sezione 1ª.

4. Tinello posto in Monte Compatri in Contrada Via Traversa numero Civico 2 A, confinante con Pompeo Battifoglia, Lorenzo Moscatelli, Eugenio Ciuffa e Celestino Agrestini, segnato in mappa col n. 70 sub. 1, gravanti in complesso dell'annuo tributo diretto verso lo Stato di lire 0,70.

5. Casa consistente in una camera e metà della sala posta in Monte Compatri in Via dello Ospedale al civico numero 20, segnata in mappa col n. 61 sub. 3, confinante Matteo Nardella, ed eredi del fu Pietro Nardella, gravata del tributo annuo diretto verso lo Stato di lire 4,69.

6. Dominio utile della vigna posta in Zagarolo, vocabolo Faveta o Campogillaro, confinante con Sofia Moscatelli, Flavio e Carmina Battifoglia, segnato in mappa col n. 13, sezione 6ª gravato dell'annuo canone di scudi 10 al rubbio verso la Casa Rospigliosi e del tributo annuo diretto verso lo Stato di lire 1,81.

7. Vigna posta in Zagarolo, vocabolo Campogillaro o Faveta, gravata dell'annuo canone di scudi 10 al rubbio verso la Casa Rospigliosi confinante con Pietro e Carolina Boni, Gentili e Giuseppe Sammori, in mappa col numero 1768, sezione 6ª gravata del tributo annuo diretto verso lo Stato di lire 0,81.

8. Vigna posta in Zagarolo vocabolo Campogillaro, gravata di annui scudi 13 a favore del Principe Rospigliosi, confinante con gli eredi Paghini, con Dionisio ed Ascenzo Mastrofrancesco, in mappa col numero 1979 sez. 6ª gravata del tributo annuo diretto verso lo Stato di lire 1,35.

Roma, 10 dicembre 1887.

7270 Avv. CARLO PICCINI.

Direzione Territoriale di Commissariato Militare del III° Corpo d'Armata

Avviso d'Asta per reincanto in seguito all'offerta del ventesimo *per la provvista di sacchi di tela olona.*

Si fa di pubblica ragione, a termini dell'articolo 97 del Regolamento approvato con R. Decreto 4 maggio 1885, che vennero presentate due offerte, una equivalente ad una superiore al Ventesimo sui prezzi ai quali nell'incanto del 21 novembre 1887 risultarono deliberati i lotti d'appalto, come fu annunciato nell'Avviso d'Asta 21 detto mese, n. 12 d'ordine, per la provvista di Sacchi di Tela Olona e cioè:

QUANTITA' dei sacchi costituenti la provvista	PREZZO primitivo stabilito a base d'asta	RIPARTO in lotti	NUMERO dei lotti aggiudicati provvisoriamente	QUANTITA' corrispondente in sacchi	RIBASSO PERCENTUALE AVUTO in seguito al quale venne pronunciato il Provvisorio Deliberamento nel primo incanto	MIGLIORAMENTO offerto allo scadere dei fatali
50,000	2,10	50	17 10 5 16 2	17,000 10,000 5,000 16,000 2,000	Lire 18,33 (Lire diciotto e centesimi trentatre) » 17,66 (» diciasette e centesimi sessantasei) » 17,50 (» diciassette e centesimi cinquanta) » 17,02 (» diciassette e centesimi due) » 16,80 (» sedici e centesimi ottanta)	Lire 5,01 (lire cinque i centesimi uno) per ogni 100 lire sopra 5 lotti state prima deliberati col ribasso di L. 17,02, come contro. Lire 5 (lire cinque) per ogni 100 lire sui rimanenti lotti.

Si procederà perciò in Milano, avanti il signor Direttore e nel locale di questa Direzione, Via Carmine, n. 4, piano II, al nuovo incanto di tale provvista col mezzo di partiti in piego chiuso, scritti su carta col bollo ordinario di una lira, alle ore 2 pom. del giorno 22 corrente.

Il deliberamento sarà definitivo qualunque sia il numero dei concorrenti e delle offerte, ed avverrà, lotto per lotto, a favore dell'offerente un maggiore ulteriore ribasso per ogni lire cento d'importo sulla base del sovraindicato prezzo d'asta diminuito del ribasso di provvisorio deliberamento ed inoltre di quello ottenuto prima dello scadere dei fatali.

La provvista dovrà eseguirsi in base al campione ed ai relativi Capitoli Generali d'oneri (Ediz. 1 maggio 1885) per i contratti relativi ai servizi delle Sussistenze Militari, ed a quelli speciali (Edizione giugno 1880) stabiliti dal Ministero della Guerra, che regolano le provviste in parola, i quali sono visibili presso tutte le Direzioni Territoriali, le Sezioni, gli Uffizi locali di Commissariato militare e presso i Panifici militari del III Corpo d'Armata.

Alle offerte per questo incanto sono applicabili le regole d'accettazione e le clausole di nullità stabilite dall'Avviso di primo incanto in data 1 Novembre 1887, n. 11 d'ordine.

Gli aspiranti all'asta per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno esibire il documento comprovante d'aver fatto in una delle Tesorerie Provinciali, aventi sede in una città ove risiede una Direzione, Sezione od Ufficio locale di Commissariato militare, il deposito della somma di lire 150 per cadaun lotto; tale deposito potrà farsi in contanti od in rendita del Debito pubblico al portatore od in obbligazioni dell'Asse ecclesiastico, al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui il deposito vien fatto.

Sarà anche facoltativo agli aspiranti all'asta di spedire i loro partiti in piego chiuso, direttamente per la posta.

Di questi ultimi partiti però non si terrà conto se non giungeranno alla Direzione prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà in egual modo che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra o presentata ricevuta del medesimo.

Tutte le spese degli incanti e del contratto sono a carico del deliberatario a norma dell'avviso d'asta del 1 novembre 1887, n. 11 d'ordine.

Milano, 6 dicembre 1887.

Per la Direzione
Il Sottotenente Commisario: MARGOZZI.

2720

MUNICIPIO DI RAVENNA

Estratto del processo verbale 4 dicembre 1887, relativo alla decima estrazione fatta dal R. Delegato straordinario nella residenza municipale aperta al pubblico, delle cartelle al portatore di lire 500 ognuna fruttifere il 6 per cento ed anno, emesso da questo comune per l'acquisto, dai Canonici Lateranensi di S. Pietro in Vincoli di Roma e dagli eredi Baratelli e Sacerdoti del Pineto, non che per l'acquisto dal Demanio dello Stato di ogni suo diritto su detto stabile.

Presenti gli Ill.mi Signori
Marcori cav. Nicola R. Delegato straordinario.
Zucchini prof. rag. Giuseppe per la Commissione dei prestiti.

Eseguitosi l'abbruciamento delle cartelle sortite nella nona estrazione 5 dicembre 1886, meno le due portanti i numeri 749 e 896 per non essere state presentate pel relativo rimborso, ed abbruciatasi quella segnata col n. 1139, sortita nell'ultima estrazione 6 dicembre 1885, e presentata pel rimborso soltanto nell'andante anno, si è proceduto all'estrazione e sono sortiti i numeri seguenti:

357, 369, 372, 396, 399, 401, 419, 421, 459, 468,
480, 518, 520, 528, 546, 547, 552, 561, 575, 576,
578, 585, 589, 607, 621, 623, 628, 722, 724, 729,
886, 890, 892, 912, 914, 927, 941, 942, 945, 952,
980, 990, 997, 1011, 1014, 1023, 1028, 1035, 1044, 1049,
1051, 1066, 1072, 1077, 1091, 1141, e 1148.

Il R. Delegato Straordinario: NICOLA MARCONI.

La Commissione dei Prestiti
ZUCCHINI GIUSEPPE.
Per il Tesoriere
MARCELLO DANESI Collettore.

Il Regioniere
NAPOLEONE MORIGI.
Il Segretario Aggiunto
BENELLI LUIGI.

Visto
Il R. Delegato Straordinario
NICOLA MARCONI.

[illegible]

COMUNE DI CISTERNA DI ROMA

Avviso d'Asta

per l'appalto del dazio di consumo Governativo in una alle tasse e sopratasse Comunali per il triennio 1888-1890.

Si deduce a pubblica notizia che nel giorno venti del corrente mese di decembre, alle ore dieci antimeridiane in questa residenza comunale, e alla presenza del sig. sindaco, o di chi per esso, verrà tenuto un pubblico primo esperimento d'asta per l'aggiudicazione dell'appalto della riscossione dei dazi di consumo Governativi, in una alle tasse e sopratasse comunali per un triennio 1888-1890, ed avrà luogo col metodo di estinzione di candela vergine, ed il primo prezzo d'incanto sarà di lire diecìottomila, cioè lire seimila annue, sotto l'osservanza del capitolato d'oneri, ostensibile a chiunque in questa segreteria comunale nelle ore d'ufficio.

Si prevengono gli obblatori:

1° Che per adire all'asta gli obblatori dovranno eseguire il preventivo deposito di lire seicento in conto spese degli atti d'asta e loro registrazione;

2° Che la prima offerta non potrà essere minore di lire dieci, e le successive di lire cinque ciascuna;

3° Che i termini (fatali) per l'aumento del ventesimo restano fin d'ora stabiliti in giorni cinque scadibili con il giorno 25 del corrente decembre alla medesima ora in cui avrà luogo il primo incanto.

4° Che gli obblatori nell'atto di adire all'asta dovranno presentare idonea cauzione per la somma corrispondente al terza dell'ammontare della quota annua del prezzo dell'aggiudicazione definitiva, e ciò mediante deposito di titoli di valore liberi, ovvero mediante ipoteca su fondi stabili.

Si osserveranno nell'asta le formalità prescritte dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 4 maggio 1885.

Cisterna di Roma, li 11 dicembre 1887.

Il Segretario Comunale: A. PERONI.

2726

Direzione Territoriale di Commissariato Militare del X° Corpo d'Armata

Avviso d'asta *per reincanto in seguito alla offerta del ventesimo.*

Si fa di pubblica ragione, a norma del Regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1885, che venne presentata in tempo utile l'offerta di ribasso del ventesimo *sul prezzo della provvista* sotto indicata, che venne annunciata coll'Avviso d'asta n 41 in data 2 novembre ultimo scorso e provvisoriamente deliberata il giorno 21 stesso mese, per cui dedotto il ribasso d'incanto e quello ottenuto nel periodo dei fatali, si residua l'importare della provvista stessa come segue:

Indicazione della provvista	Quantità da provvedersi	Prezzo parziale	IMPORTO totale della provvista	N. dei lotti	Quantità per ciascun lotto	Importo di ciascun lotto	Somma richiesta per cauzione per ogni lotto	Ribasso avuto per cadaun lotto	Ribasso avutosi nel periodo dei FATALI	Prezzo ridotto per ogni lotto in cui si apre il nuovo incanto
Sacchi di tela Olona	N.° 50000	2 10	105000	50	1000	2100	Lire 105	Lotti 20 L. 15,00 Lotti 20 L. 15,30 Lotti 10 L. 15,50	Lotti 20 L. 5 0/0 Lotti 20 L. 5 0/0 Lotti 10 L. 5 0/0	Per ciascuno dei primi 20 lotti Lire 1695 75 Per ciascuno dei secondi 20 lotti Lire 1689 77 Per ciascuno degli altri 10 lotti Lire 1685 78

Termine per la consegna. — La consegna della provvista dovrà essere effettuata nel Magazzino delle Sussistenze Militari di Napoli in cinque rate e nel termine di giorni novanta a decorrere dal giorno successivo a quello nel quale il fornitore avrà ricevuto l'avviso per iscritto dell'approvazione del contratto, regolando le introduzioni in modo che dal detto giorno siano introdotti per ciascun lotto, nei primi successivi dieci giorni duecento sacchi ed altri duecento sacchi per volta da venti in venti giorni.

Si procederà perciò presso la suddetta Direzione sito Largo della Croce alla Solitaria n. 4 primo piano al reincanto di tale provvista col mezzo di partiti segreti ad ore 2 pom. (tempo medio di Roma) del giorno 21 corrente mese, sulla base del sopra indicato prezzo e ribassi per eseguirne il deliberamento definitivo a favore del migliore offerente, quand'anche siavi una sola offerta che migliori il prezzo sul quale si apre l'incanto.

I capitoli generali (Edizione maggio 1885) e speciali d'oneri (1 giugno 1880) che regolano la provvista anzidetta sono visibili presso tutte le Direzioni territoriali di commissariato militare, sezioni ed ufficii di commissariato nonchè presso i panifici militari di Napoli, Caserta, Capua, Gaeta e Salerno; ed i campioni tipo invece sono visibili presso questa Direzione territoriale di commissariato e presso i detti panificii.

Gli accorrenti potranno fare offerte per uno o più lotti, i quali, saranno deliberati a favore di colui che nel proprio partito avrà proposto un ulteriore ribasso di un tanto per cento.

Le offerte dovranno essere compilate su carta da bollo da L. 1 debitamente firmate e suggellate con ceralacca e presentate prima che sia aperto l'incanto, dichiarandosi espressamente *che dopo non saranno più accettate offerte.*

Ond'essere ammessi all'asta dovranno gli accorrenti presentare la ricevuta del deposito fatto nella Tesoreria provinciale di Napoli od in quella delle città ove hanno sede Direzioni, Sezione staccate od Uffici locali di Commissariato militare.

Tale deposito dovrà corrispondere a L. 105 per ogni lotto per cui viene fatta offerta, ed essere in moneta legale, od in titoli del Debito pubblico italiano al portatore, secondo il valore di Borsa del giorno precedente a quello del versamento con avvertenza che il deposito stesso sarà convertito in definitivo pei deliberamenti, a cauzione del contratto.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte ma bensì presentate a parte.

Il ribasso offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dell'offerta da pronunziarsi seduta stante dall'Autorità presiedente l'asta.

I concorrenti potranno anche far pervenire le loro offerte unitamente alla prova dell'eseguito deposito all'ufficio appaltante, per mezzo della Posta ed a loro proprio rischio, purchè giungano in tempo debito e suggellate nel modo suindicato al seggio d'Asta, siano in ogni parte regolari e sia contemporaneamente a mano dell'Ufficio appaltante, nel giorno ed ora fissati per il reincanto la prova autentica dell'eseguito deposito.

Gli offerenti che dimorano in luogo dove non vi è alcuna Autorità militare dovranno altresì designare una località sede di una autorità militare, per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso delle aste.

Le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

Non saranno in nessun caso ammesse le offerte condizionate e quelle per telegramma.

Le spese tutte dell'incanto e del contratto, cioè carta bollata, diritti di Segreteria, stampa degli avvisi d'asta e inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel foglio periodico degli annunzi legali della provincia ed altre relative, sono a carico del deliberatario, come pure sono a suo carico le spese per la tassa di registro giusta le leggi vigenti.

Napoli, 6 dicembre 1887.

Per detta Direzione
Il capitano Commissario: D. PARZIALE.

2695

(2ª *pubblicazione*)

IL CANCELLIERE
DEL TRIBUNALE CIVILE
DI CHIETI

Avvisa:

Che la signora Maria Paolucci fu Nicola, autorizzata dal marito Giuseppe Ferrara, di Rapino, quale cessionaria del sig. Teodoro Bruno di detto comune, ha presentata domanda in questa cancelleria per lo svincolo della cauzione di lire quarantadue o centesimi cinquanta di rendita pubblica, immobilizzata dal nominato Bruno per la carica di notaio nel comune di S. Martino sulla Marrucina, stante la di costui rinuncia alla detta carica di notaio.

Chiunque abbia dritto ad oppersi al cennato svincolo, si presenterà nella detta cancelleria per gli adempimenti di legge.

Chieti, 24 novembre 1887.

Pel cancelliere
VINCENZO DE JENNIS
Vice cancelliere.

2548

Deputazione Provinciale di Ravenna

Esperimento per il ribasso del ventesimo.

Essendosi ottenuto il ribasso di lire 3067,92 sulle lire 12783 dell'asta, che oggi ebbe luogo per l'appalto dei lavori di manutenzione delle strade provinciali Bagnacavallo, Cortina e Masiera per il quinquennio 1888-1892

SI NOTIFICA

che fino alle 12 meridiane di giovedì 15 corrente si riceveranno nella Segreteria di questa provincia le offerte in diminuzione non minore del ventesimo sul prezzo dell'aggiudicazione fatta in lire 9715,08, sotto le condizioni ed avvertenze enunciate nel primo avviso d'asta.

Ravenna, 9 dicembre 1887.

Il Segretario Provinciale: CORELLI MANFREDI.

2736

Municipio di Cosenza

Giusta l'articolo 5° del contratto 3 luglio 1877 rogato Lucente, si fa noto al pubblico che nel sorteggio del cadente trimestre essendo sortite le obbligazioni portanti i numeri 1333, 1562, 1627, 1657, 1960 e 2683, le stesse a tutti gli effetti di legge si dichiarano annullate ed estinte col 1 gennaio 1888.

Cosenza, 5 dicembre 1887.

Per il Sindaco: GIUSEPPE CARCI.

2731

AVVISO D'INVENTARIO

Si deduce a notizia di chiunque possa avervi interesse che nel giorno di giovedì quindici corr. alle ore 9 1/2 ant., nell'abitazione in via Belsiana n. 90 piano ultimo si procederà all'inventario de' beni lasciati dalla b. m. Giuseppe Topi sulla richiesta dei suoi figli ed eredi con l'opera dei competenti periti e col ministero del sottoscritto.

Roma, 12 decembre 1887.

BINI ANTONIO notaro.

2744

AVVISO.

L'avvocato Francesco Falsone (domiciliato in Roma, piazza S. Luigi dei Francesi 24), avendo chiesto il cambiamento del nome del suo figlio Protasio in quello di Torello, fa noto di essere stato autorizzato con decreto ministeriale del 31 ottobre 1887 alle pubblicazioni prescritte, e in adempimento di ciò invita chiunque possa avere diritto a fare opposizione dentro quattro mesi dal presente giorno.

Roma, 12 dicembre 1887.

2745

TUMINO RAFFAELE, *Gerente*. Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.